# UNIPOLSAI KMSICURI
## Autoveicoli
### Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri ed altre garanzie

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

# Assicurazione R.C. Auto Autovetture ed Autotassametri

**DIP - Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni**

**Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  Prodotto: "KMSICURI Autoveicoli"**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture, Autoveicoli ad uso promiscuo, Autotassametri e Rimorchi per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.

### Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ ai trasportati che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ dal rimorchio agganciato al veicolo assicurato;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ al bagaglio di terzi trasportati (taxi, auto uso pubblico o noleggio con conducente);
- ✓ a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

*Garanzie Opzionali* (per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):

Condizioni aggiuntive: Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni Naturali, Eventi Socio-politici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli, Assistenza Stradale, Infortuni del Conducente, Tortoragione salute, Salvapremio, Tutela Legale, Ritiro patente, Assistenza psicologica, Recupero Unibox o Scatola Nera.

### Che cosa non è assicurato?

La garanzia non copre:

- ✗ i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- ✗ i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
  - il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
  - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

### Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni di legge;
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando la stessa è affetta da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- ! danni derivanti da fatti dolosi;
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.

## Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione R.C.A., Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del conducente, SalvaPremio, Tutela Legale e Ritiro patente ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territo¬rio di Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

✓ L'Assicurazione Assistenza vale negli stessi Paesi indicati nel punto precedente, fatta eccezione per alcune singole prestazioni per le quali si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

✓ L'Assicurazione Tortoragione salute vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate e nei Paesi nei quali la Società dispone di strutture convenzionate con Unisalute.

✓ L'Assicurazione Assistenza psicologica vale solo in Italia.

## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

## Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 2%) o trimestrale (maggiorazione del 3%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

## Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

# Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autovetture ed Autotassametri

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto**

**(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**
**Prodotto: KMSICURI Autoveicoli**
**Data: 01/04/2019**
**Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**
**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

***Unipolsai Assicurazioni S.p.A.*** *Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., Via Stalingrado, n. 45, Bologna 40128; telefono 051.5077111, telefax 051.7096584; indirizzi internet:* ***https://www.unipolsai.com, https://www.unipolsai.it****, e-mail:* ***info-danni@unipolsai.it;*** PEC: ***unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it****, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.*

*Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito* ***www.unipolsai.com****, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316, 66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.*

*Al contratto si applica la legge italiana.*

## Che cosa è assicurato?

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.*

***Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?***

| | |
|---|---|
| **Massimali** | *Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E' possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.* |
| **Garanzie estese** | *Estensioni sempre comprese:*<br>*- guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 gg dal sinistro);*<br>*- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500).* |
| **Tipo di guida** | *La garanzia R.C.A. può essere personalizzata in funzione del conducente che abitualmente guida il veicolo:*<br>***Guida Libera:*** *il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente;*<br>***Guida Esperta:*** *guida personalizzata in base all'età del proprietario (compresa fra i 26 e i 65 anni) e del conducente che deve essere maggiore di 26 anni e, al momento del sinistro, patentato da almeno 3. E' prevista la rivalsa - in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 3.000,00 - verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle dichiarate.* |
| **OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO** | |
| **Guida Esperta** | *Se è pattuita l'opzione tariffaria R.C.A. "Guida Esperta", UnipolSai riconosce sul premio della garanzia R.C.A. uno sconto compreso tra il 2% ed il 10%.* |
| **Patto per i giovani** | *Se è pattuita l'opzione tariffaria R.C.A. "Patto per i giovani", UnipolSai riconosce uno sconto del 10% sul premio della garanzia R.C.A..* |

| | |
|---|---|
| **Riparazione Comfort** | *Se è pattuita l'opzione "Riparazione Diretta", prevista come opzione tariffaria sia della garanzia R.C.A. , per i sinistri rientranti nella procedura del risarcimento diretto, che delle garanzie C.V.T., UnipolSai presta le garanzie nella forma del "Risarcimento/Indennizzo in Forma Specifica", ossia assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la Società che l'assicurato si impegna ad utilizzare. Tale scelta prevede:*<br>*- nessun esborso a carico dell'assicurato per la riparazione del veicolo;*<br>*- sconto sul premio delle seguenti garanzie (R.C.A., Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione)*<br>*- sconto sul premio di rinnovo della garanzia R.C.A..*<br>*Se l'obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato e il veicolo viene fatto riparare presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato da UnipolSai ed il contraente chiede il rimborso delle spese sostenute:*<br>*a) per la garanzia R.C.A. perde il diritto alla riduzione di premio ed in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Comfort" e, inoltre, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.*<br>*b) per le garanzie C.V.T. sarà applicato uno scoperto del 20% aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla Scheda di polizza; per la garanzia Collisione la franchigia pattuita sarà raddoppiata ed il contraente non potrà aderire all'opzione "Riparazione Comfort" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo.*<br>*Qualora il contraente decida invece di non riparare il veicolo, relativamente alle garanzie C.V.T., si applicheranno gli stessi criteri indicati nel precedente punto b), ad esclusione della garanzia Eventi Sociopolitici per la quale non sarà erogato alcun indennizzo.* |
| **A Kilometro** | *Se pattuita l'opzione tariffaria "A Kilometro" prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna all'installazione sul veicolo del dispositivo satellitare "Unibox" che, in funzione della versione scelta, raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo ed eroga un'ampia gamma di servizi dedicati a canone diversificato. L'installazione di Unibox è gratuita (costi totalmente a carico di UnipolSai), prevede un canone e contempla:*<br>*- sconto sul premio della garanzia R.C.A. e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie presenti;*<br>*- sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai chilometri percorsi ed ai dati tecnici del veicolo;*<br>*- attivazione automatica dell'assistenza stradale in caso di urti di importante entità.*<br>*In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza di Unibox; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00.* |
| **Scatola Nera** | *Se pattuita l'installazione del dispositivo elettronico "**Scatola Nera**", il dispositivo telematico che raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo, il contraente si impegna alla sua installazione.*<br>*L'installazione della Scatola Nera è gratuita, con costi totalmente a carico di UnipolSai, nessun canone e uno sconto sul premio della garanzia R.C.A. all'emissione della polizza.*<br>*In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della Scatola Nera; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00.* |

| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
|---|---|
| **Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali** | *In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione) causati da dipendenti/collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.* |
| **Bonus protetto** | *Al verificarsi del primo sinistro con responsabilità dell'assicurato, la classe di merito interna e gli altri parametri legati alla sinistrosità non verranno penalizzati.* |

## Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

**In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.**

| **Garanzia Incendio** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo ed ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Scoperti e minimo non indennizzabile***<br>*- Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato;*<br>*- se la polizza prevede l'applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;*<br>*- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*<br>*- causati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;*<br>*- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Furto e Rapina** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all'interno ed i danni causati al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato ,del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo ed ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi.*<br>*In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | ***•Scoperti e minimo non indennizzabile***<br>*- Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato;*<br>*- se la polizza prevede l'applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.*<br>***• Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- da appropriazione indebita;*<br>*- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*<br>*- causati da atti vandalici;*<br>*- causati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Fenomeni Naturali** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.*<br>*La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | •***Scoperti e minimo non indennizzabile***<br>- *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato;*<br>- *Se la polizza prevede l'applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Eventi Sociopolitici** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Scoperti e minimo non indennizzabile***<br>- Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato;<br>- *se la polizza prevede l'applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>- *conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;*<br>- *avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*<br>- *avvenuti mentre l'assicurato o il conducente ha preso parte attiva all'evento socio-politico;*<br>- *causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Kasko** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *Unipol indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente, dei loro famigliari, dei trasportati a bordo del veicolo e/o delle persone che lo detengono legittimamente ed ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro).* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Scoperti e minimo non indennizzabile***<br>- *Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato;*<br>- *se la polizza prevede l'applicazione di un minimo non indennizzabile, significa che un importo fisso viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>- *avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*<br>- *causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;*<br>- *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;*<br>- *causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";*<br>- *causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;*<br>- *avvenuti quando il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro stesso con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*<br>- *causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazione di carico e scarico;*<br>- *alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;*<br>- *dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Collisione** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza i danni subiti dal veicolo in conseguenza di:*<br>*- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;*<br>*- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;*<br>*- urto di animali.*<br>*La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.*<br>*La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata sulla Scheda di polizza, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Franchigie***<br>*Se la polizza prevede l'applicazione di franchigie, significa che una parte del danno indennizzabile espressa in cifra fissa resta a carico dell'assicurato.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, som¬mosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*<br>*- causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;*<br>*- verificatisi durante la partecipazione del vei¬colo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;*<br>*- causati da traino attivo e passivo, da mano¬vre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";*<br>*- causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato san¬zionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;*<br>*- verificatisi mentre il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: superamento con esito favo¬revole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*<br>*- dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzie Accessorie** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza, entro i limiti delle somme assicurate per ogni garanzia, i danni subiti dall'assicurato e/o dal veicolo quali ad esempio: smarrimento o sottrazione delle chiavi, soccorso vittime della strada, responsabilità civile dei trasportati, ricorso terzi da incendio, spese di immatricolazione, danni ai bagagli trasportati, ripristino o sostituzione dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | *Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Cristalli** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in seguito a danneggiamento o rottura per fatto accidentale, di terzi o da fenomeni naturali.*<br>*La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *"**Scelta Large**" che aumenta il massimale di garanzia qualora l'assicurato decida di rivolgersi ad un centro diverso da MyGlass.* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | *Il contraente può scegliere se:*<br>• ***Riparare/sostituire i cristalli presso un centro convenzionato MyGlass***<br>*In questo caso le spese sono totalmente a carico di UnipolSai;*<br>• ***Riparare/sostituire i cristalli presso un centro diverso da MyGlass***<br>*In questo caso con la:*<br>*- "Scelta Medium" la garanzia è prestata con un rimborso massimo di € 350/sinistro con una franchigia sul danno indennizzabile di € 100/sinistro;*<br>*- "Scelta Large" la garanzia è prestata con un rimborso massimo di € 500/sinistro con una franchigia sul danno indennizzabile di € 100/sinistro.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;*<br>*- per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;*<br>*- per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;*<br>*- per la sostituzione dei cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.*<br>*La garanzia non opera quando la sostituzione/riparazione del cristallo può essere prestata con altra garanzia presente in polizza o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Opzione Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio** (opzionale gratuita) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da **Quattroruote** ("quotazione valore di vendita") procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko.* |

| **Garanzia Assistenza** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *In caso di incidente stradale in Italia che renda il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, la garanzia prevede la messa a disposizione di un immediato aiuto. Le prestazioni previste quali soccorso stradale, recupero da fuori strada e vettura sostitutiva vengono erogate - entro i limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | • ***"Scelta Medium"***<br>*Estende la garanzia "Scelta Basic" aggiungendo altre prestazioni quali l'invio all'estero dei pezzi di ricambio, l'invio di un autista e il pernottamento in albergo. L'ampio ventaglio di prestazioni di assistenza previste vengono erogate - nei limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.*<br>• ***"Scelta Large"***<br>*Estende la garanzia "Scelta Medium" ampliando l'offerta con il "Quick service" e l'invio di un taxi sul luogo del sinistro.* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:*<br>*- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;*<br>*- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;*<br>*- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;*<br>*- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;*<br>*- mancata revisione del veicolo;*<br>*- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Infortuni del conducente** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai indennizza i danni da infortunio conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, durante il fermo per avaria e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico - di qualsiasi conducente alla guida. La garanzia è estesa anche gli infortuni causati da: stato di malore o inco-scienza; imperizia, negligenza o imprudenza, anche gravi del conducente; aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo e vandalismo, attentati, sempreché l'assicurato non vi prenda parte attiva; annegamento; ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo; inspirazione di gas o vapori; solidarietà umana o legittima difesa.*<br>***Le garanzie prestate sono:***<br>*- Morte da infortunio (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 200.000)*<br>*- Invalidità Permanente da infortunio (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 200.000).* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *E' possibile estendere la copertura di base con la garanzia "Rimborso spese di cura da infortunio" (massimali a scelta fra € 750 e € 5000).* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | ***• Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:*<br>*- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento dello stesso tipo entro 120 giorni dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro;*<br>*- per l'infortunio causato dalla partecipazione a reati dolosi commessi o tentati;*<br>*- per gli infortuni causati da stato di ebbrezza alcolica occorsi al conducente alla guida del veicolo assicurato, nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti, salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico;*<br>*- per l'infortunio causato da guerra, da insurrezione, da eruzione vulcanica, da terremoto, da inondazione;*<br>*- per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;*<br>*- per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;*<br>*- per gli infarti;*<br>*- per gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*<br>*- per le protesi dentarie e le cure odontoiatriche;*<br>*- a favore di chi abbia rubato o rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Tortoragione Salute** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla Scheda di polizza, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati e verificatasi durante la circolazione, UnipolSai mette a disposizione dell'assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute, medici o specialisti affinché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti diagnostici ed i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- in caso di veicolo adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;*<br>*- per gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;*<br>*- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;*<br>*- per il conducente che sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o infermità mentali;*<br>*- per i delitti dolosi compiuti o tentati;*<br>*- in caso di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*<br>*- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se effettuato senza licenza;*<br>*- nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia SalvaPremio** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai rimborsa il premio pagato dall'assicurato per la polizza R.C.A. in caso di sopravvenuta inabilità al lavoro per infortunio/malattia o in seguito alla perdita di impiego.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Limitazioni***<br>*La garanzia è operante per le persone di età compresa fra i 25 e 69 anni.*<br>• ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:*<br>*- dolo e/o attività illecita compiute dall'assicurato o dal contraente;*<br>*- partecipazione e gare/competizioni sportive con uso di veicoli a motore;*<br>*- infortuni/malattie derivanti da pratica di attività sportive professionistiche;*<br>*- dimissioni;*<br>*- licenziamenti per giusta causa o per raggiungimento età pensionabile;*<br>*- disoccupazione con accesso alla Cassa integrazione ordinaria.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Tutela Legale** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai rimborsa le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti.*<br>*E' previsto un massimale di € 20.000/sinistro senza limite di denunce per anno.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | • ***"Scelta Large"***<br>*Estende la garanzia base aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000/sinistro) e prevedendo la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale.* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- in materia fiscale e amministrativa;*<br>*- per pagamento di multe/ammende;*<br>*- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;*<br>*- da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti;*<br>*- da dolo o attività illecita dell'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Ritiro Patente** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai rimborsa, nei limiti pattuiti, le spese sostenute dal conducente del veicolo indicato sulla Scheda di polizza a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:*<br>*- in caso di conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;*<br>*- in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;*<br>*- in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Nuovo codice della strada (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso in caso di incidente), salvo successivo proscioglimento o assoluzione;*<br>*- per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive;*<br>*- causati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;*<br>*- se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Assistenza Psicologica** (opzionale) | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *Prevede l'invio di uno psicologo presso l'abitazione del conducente o del traumatizzato - o presso la struttura sanitaria ove sono ricoverati - nel caso di incidenti stradali che hanno comportato la morte o un grave danno alla persona del conducente e del relativo nucleo familiare.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da dolo dell'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

| **Garanzia Recupero Unibox o Scatola Nera** (obbligatoria con l'opzione tariffaria R.C.A. "A Kilometro") | |
|---|---|
| **Garanzie di base** | *UnipolSai risarcisce direttamente il provider telematico, tenendo indenne l'assicurato, in caso perdita, distruzione o danneggiamento della Unibox/ Scatola Nera.* |
| **Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo** | *Non previste* |
| **Limitazioni, esclusioni e rivalse** | • ***Principali casi di Esclusioni***<br>*Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecita compiute dall'assicurato.*<br>*Non sono previste ipotesi di rivalsa.* |

## Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| **Rischi esclusi** | *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".*<br>*Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia .* |

## Ci sono limiti di copertura?

*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.*

## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| **Cosa fare in caso di sinistro** | • ***Denuncia di sinistro garanzia R.C.A.***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (**Modulo Blu**).*<br>• ***Denuncia di sinistro garanzie Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.*<br>• ***Denuncia di sinistro garanzia Assistenza***<br>*Deve essere fatta a Pronto Assistance Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato.*<br>• ***Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Psicologica***<br>*Deve essere fatta a UniSalute, quanto prima dall'accadimento del sinistro.*<br>• ***Denuncia di sinistro per la garanzia SalvaPremio***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai entro 5 giorni dalla data del sinistro.*<br>• ***Denuncia di sinistro per la garanzia Infortuni del conducente***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.*<br>• ***Denuncia di sinistro per la garanzia Ritiro Patente***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.*<br>• ***Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale***<br>*Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro.*<br><br>*L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.*<br><br>***Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)***<br>• ***Risarcimento Diretto***<br>*L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il **Modulo Blu**.*<br>*La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:*<br>*- si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;*<br>*- dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;*<br>*- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card*<br>• ***Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte***<br>*In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.* |

| | |
|---|---|
| **Cosa fare in caso di sinistro** | • ***Risarcimento del terzo trasportato***<br>*I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.*<br>• ***Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere***<br>*In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:*<br>*- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;*<br>*- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.*<br>• ***Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici***<br>*In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (**www.consap.it**).* |
| | ***Assistenza diretta e/o in convenzione***<br>*UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi:*<br>*- a carrozzerie e autofficine convenzionate con la Società in caso di scelta da parte del cliente dell'opzione tariffaria "Riparazione Comfort" relativa alle garanzie R.C.A., (rientranti nella procedura di risarcimento diretto), Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione;*<br>*- a **Pronto Assistance Servizi** Società consortile a.r.l. nel caso della garanzia "Assistenza" (**www.prontoassistance.it**);*<br>*- al circuito dei centri cristalli **MyGlass** nel caso della garanzia "Cristalli" (**www.myglasscristalli.it**).* |
| | ***Rimborso del sinistro per evitare il malus***<br>*- Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contraente ha la facoltà di offrire a **CONSAP** (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia.*<br>*- Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma **(www.consap.it)*** |
| | ***Gestione da parte di altre imprese***<br>*UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:*<br>*- UniSalute nel caso delle garanzie "Tortoragione Salute" ed "Assistenza Psicologica" (**www.unisalute.it**);*<br>*- Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza" (**www.prontoassistance.it**);*<br>*- ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (**www.arag.it**).* |

| | |
|---|---|
| **Cosa fare in caso di sinistro** | ***Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto***<br>*I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.* |
| **Dichiarazioni inesatte o reticenti** | *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"* |
| **Obblighi dell'impresa** | *UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:*<br>*1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto":*<br>*- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/ Denuncia di sinistro (**Modulo Blu**);*<br>*- 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%;*<br>*2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:*<br>*• per i danni alle cose:*<br>*- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;*<br>*- 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.*<br>*• per i danni alla persona:*<br>*- 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu".* |

## Quando e come devo pagare?

| | |
|---|---|
| **Premio** | *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?"*<br>*Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.* |
| **Rimborso** | *Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:*<br>*• demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;*<br>*• furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;*<br>*• trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto;*<br>*• sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti.* |

## Quando comincia la copertura e quando finisce

| | |
|---|---|
| **Durata** | *Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.*<br>*L'assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.*<br><br>***Contratti di durata inferiore ad un anno** (durata temporanea)*<br>*I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.*<br><br>***• Garanzia "SalvaPremio"***<br>*Prevede un periodo di carenza contrattuale di 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa.* |
| **Sospensione** | *La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; decorre dalla data di restituzione all'Agenzia/Punto Vendita dei documenti assicurativi. Se il contraente ha aderito all'opzione tariffaria "A Kilom€tro", la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.*<br>*Decorsi 18 mesi dalla sospensione il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto.*<br>*La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi:*<br>*- contratti ceduti;*<br>*- contratti di durata inferiore all'anno;*<br>*- furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.*<br>*La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero.* |

## Come posso disdire la polizza?

| | |
|---|---|
| **Clausola di tacito rinnovo** | *Il contratto non può essere tacitamente rinnovato, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A.* |
| **Ripensamento dopo la stipulazione** | *Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.* |
| **Risoluzione** | *Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:*<br>*• demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo;*<br>*• furto totale o rapina del veicolo;*<br>*• trasferimento della proprietà del veicolo;*<br>*• sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato.* |

## A chi è rivolto questo prodotto?

*Il prodotto KMSICURI Autoveicoli è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autovetture ed autotassametri (taxi) che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi, riconducibili alla propria responsabilità civile, connessi alla circolazione del veicolo, nonché proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".*

## Quali costi devo sostenere?

*Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.*

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'impresa assicuratrice** | *Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a*<br>*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti, Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI), Fax: 02.51815353, e-mail: r**eclami@unipolsai.it**. Info su: **www.unipolsai.it***<br>*oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito **www.unipolsai.it.***<br>*I reclami relativi al comportamento dell'agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.*<br>*I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.* |

| | |
|---|---|
| **All'IVASS** | *In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a*<br>*IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC:* ***ivass@pec.it****. Info su:* ***www.ivass.it*** |
| **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:** | |
| **Mediazione** | *Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito* ***www.giustizia.it.*** *(Legge 09/08/2013, n. 98).* |
| **Negoziazione assistita** | *Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai.* |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | • ***Procedura di conciliazione paritetica***<br>*Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai* ***www.unipolsai.it.***<br>• ***Procedura di arbitrato***<br>*Ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.*<br>• ***Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli")***<br>*L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri," "Infortuni del Conducente", "Tortoragione Salute" e "Ritiro Patente" che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e UnipolSai o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.*<br>• ***Liti transfrontaliere***<br>*Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet* ***http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm*** *chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.* |

**PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# UnipolSai KMSICURI

## AUTOVEICOLI

Ed. 01.04.2019

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
**comprensive di GLOSSARIO**

INDICE PAGINE


GLOSSARIO 1 di 112

A - Condizioni generali comuni 8 di 112
B - Condizioni particolari comuni 13 di 112
C - Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri (R.C.A.) 14 di 112
D - Condizioni particolari della sezione Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri (R.C.A.) 19 di 112
E - Sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri (R.C.A.) 20 di 112
F - Sezione Corpi veicoli terrestri 41 di 112
F.1 • Incendio 41 di 112
F.2 • Furto e rapina 41 di 112
F.3 • Fenomeni naturali 44 di 112
F.4 • Eventi socio-politici 44 di 112
F.5 • Kasko 45 di 112
F.6 • Collisione 46 di 112
F.7 • Garanzie accessorie 47 di 112
F.8 • Cristalli 49 di 112
F.9 • Sinistri: incendio, furto e rapina, fenomeni naturali, eventi sociopolitici, collisione, kasko, garanzie accessorie, cristalli 50 di 112
F.10 • Adeguamento del valore assicurato e del premio 54 di 112
G - Sezione Assistenza 55 di 112
H - Sezione Infortuni del conducente 64 di 112
I - Sezione "Tortoragione salute" 71 di 112
L - Sezione SalvaPremio 73 di 112
M - Sezione Tutela legale 76 di 112
N - Sezione Ritiro patente 81 di 112
O - Sezione "Assistenza psicologica" 82 di 112
P - Sezione Scatola nera 85 di 112
Q - Sezione Unibox 90 di 112
R - Sezione Recupero Unibox o Scatola nera 102 di 112

Riferimenti di legge 103 di 112
• Codice Civile 103 di 112
• Codice Penale 106 di 112
• Decreto Legislativo n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private 106 di 112
• Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 Art. 9 112 di 112

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Abitazione:** residenza anagrafica dell'assicurato.

- **Accessori aggiuntivi non di serie:** dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

- **Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

- **Accessori fono-audiovisivi:** radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

- **Applicazione del malus:** peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

- **Appropriazione indebita:** appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

- **Assicurato:** persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
  Per la garanzia "Tortoragione salute", è il conducente del veicolo assicurato.
  Per la garanzia "SalvaPremio" è la persona fisica proprietaria/locataria del veicolo indicato nella Scheda di polizza.

- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

- **Assicurazione "a valore intero":** forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.

- **Assicurazione "a primo rischio assoluto":** forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.

- **Assistenza:** l'assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire una prestazione di immediato aiuto all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.

- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al

fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

- **Attestazione sullo stato del rischio (attestazione):** documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

- **Attività sportiva professionistica:** attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

- **Atto vandalico:** atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

- **Avente diritto:** la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestazione (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest' ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

- **Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

- **Banca Dati:** la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

- **"Bonus/Malus":** formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

- **Carenza:** periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

- **Card:** Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

- **Carta verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.

- **Centrale operativa:** struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni descritte nelle Sezioni "Tortoragione salute" e "Assistenza psicologica".

- **Classe di merito di Conversione Universale (C.U.):** classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste nel Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

- **Classe UnipolSai:** classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalla sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri.

- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

- **Contratto di leasing:** contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

- **Danno di natura contrattuale (per la garanzia Tutela legale):** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di un'obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

- **Danno totale:** perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- **Deprezzamento:** svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

- **Ebbrezza alcolica:** condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'art. 186 del Nuovo codice della strada. Per la garanzia Infortuni del conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

- **Fattori di rischio (per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri):** elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del contraente, per il calcolo del premio.

- **Famigliare:** persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.
  Per la garanzia "Assistenza psicologica", è la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del veicolo assicurato.

- **Foratura:** foro prodotto nella camera d'aria/pneumatico di autoveicoli da un chiodo o da altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento.

- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che può essere espressa in cifra fissa oppure in giorni.

- **Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

- **Guasto:** evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti meccaniche, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.

- **Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:** guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

- **Impresa/Assicuratore:** l'Impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché l'Impresa di assicurazione avente sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ivi abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

- **Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT):** la perdita temporanea e in misura totale, a

seguito di infortunio o malattia, della capacità del contraente ad attendere alla propria professione o mestiere.

- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo/Risarcimento/Prestazione:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

- **Invalidità permanente:** perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

- **Legge:** decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.

- **Locatario:** utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

- **Malattia:** alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

- **Massimale:** somma sino alla cui concorrenza la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.). Per la garanzia "SalvaPremio" è l'ultimo premio annuo lordo versato per la garanzia di Responsabilità civile autoveicoli terrestri indicato nella Scheda di polizza o nella quietanza di rinnovo.

- **Massimale complessivo:** se previsto dal contratto, è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose, fino alla concorrenza del quale possono essere risarciti i danni alle persone o alle cose, in caso di insufficienza dei singoli massimali ad essi destinati, utilizzando il diverso massimale in tutto o in parte non impegnato.

- **Minimo non indennizzabile:** importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

- **Non Lavoratore:** la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente.

- **Nuovo codice della strada:** decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.

- **Organismo di mediazione (per la garanzia Tutela legale):** organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

- **Percorso UnipolSai:** percorso "Bonus/Malus" della Società, basata su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o presenza di sinistri nel periodo di osservazione, con regole evolutive e di assegnazione fissate dalla Società stessa e articolata su classi di merito e dalle norme previste dalla tariffa in vigore.

- **Perdita d'Impiego (PI):** la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

- **Periodo di osservazione:** periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.

- **Polizza:** documento che prova l'assicurazione.

- **Premio:** somma dovuta dal contraente alla Società.

- **Premio netto:** somma dovuta dal contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

- **P.R.A.:** Pubblico Registro Automobilistico.

- **Prestazioni sanitarie:** prestazioni che UnipolSai eroga tramite la società UniSalute per le garanzie "Tortoragione salute" e "Assistenza psicologica".

- **Proprietario:** intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

- **Provider Telematico:** la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di Abbonamento ai Servizi" stipulato dal contraente.

- **Psicoterapeuta:** laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.

- **Psicoterapia:** trattamento di tipo psicologico previsto nell'ambito della garanzia "Assistenza psicologica" che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione della identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.

- **Quattroruote:** listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

- **Regola proporzionale:** norma che stabilisce che l'indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.

- **Regolamenti:** complesso delle norme attuative della Legge.

- **Regole evolutive:** modalità definite dalla Società relative alla variazione nel tempo della classe di merito/percorso UnipolSai.

- **Rescissione (per la garanzia Tutela legale):** azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.

- **Responsabilità contrattuale (per la garanzia Tutela legale):** deriva dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di una obbligazione esistente tra le parti che hanno stipulato un contratto.

- **Responsabilità principale:** è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

- **Responsabilità paritaria:** è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

- **Responsabilità paritaria-cumulata:** è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.

- **Rinnovo:** possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo, quando il contratto sia giunto a scadenza annua.

- **Risarcimento diretto:** procedura in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 Codice delle assicurazioni private e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria Responsabilità civile veicoli). Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.

- **Risoluzione (per la garanzia Tutela legale):** causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I contraenti possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

- **Rivalsa:** diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

- **Scatola nera:** dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

- **Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

- **Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall'assicurato – anche volontariamente – che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.

- **Sinistro/Caso assicurativo:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela legale, verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sinistro eliminato come senza seguito:** sinistro riservato per il quale la Società, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato l'appostazione a riserva.

- **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

- **Stato di calamità naturale (per la garanzia Tutela legale):** situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

- **Struttura organizzativa (per la garanzia Assistenza)**: complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di IMA Italia Assistance S.p.A. destinato alla gestione dei sinistri del ramo Assistenza.

- **Struttura organizzativa esterna (per la garanzia Assistenza)**: struttura organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. alla quale la Società delega la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.

- **Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

- **Tabella di corrispondenza:** tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del veicolo per convertire la classe C.U. nella classe e percorso UnipolSai, disponibile in Agenzia e sul sito internet della Società.

- **Tariffa:** insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

- **Tutela legale:** l'assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 – 173 - 174 e correlati.

- **Unibox:** contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

- **Unico caso assicurativo** (per la garanzia Tutela legale): fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

- **UniSalute:** UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga,8 - 40138 Bologna.

- **Valore assicurato:** valore del veicolo determinato in base al "Codice Infocar" del listino Quattroruote.
  Nel periodo nel quale in caso di danno totale la liquidazione avviene sulla base del "valore a nuovo" del veicolo, il valore assicurato potrà corrispondere al prezzo di listino del veicolo stesso al momento dell'acquisto, o potrà essere diversamente indicato dal contraente se comprovato da fattura di acquisto.

- **Veicolo:** autovettura, autotassametro, relativo rimorchio, autoveicolo per trasporto promiscuo, indicato nella Scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

### A.1 – "Tagliacarta"

La Società si impegna a ridurre l'impatto della propria attività sull'ambiente, limitando l'utilizzo dei documenti cartacei.
Con l'adesione alla condizione "Tagliacarta", il contraente contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente accettando di ricevere, tramite il suo indirizzo di posta elettronica, la trasmissione di comunicazioni contrattuali, acquisibili su supporto durevole.
Alla stipula del contratto, pertanto, il contraente fornisce alla Società il suo indirizzo e-mail accettando espressamente di ricevervi le comunicazioni contrattuali e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.
La Società, per ogni nuovo contratto che preveda l'adesione alla condizione "Tagliacarta", si impegna a destinare un euro per la realizzazione di progetti che prevedono la piantumazione di aree verdi urbane sul territorio italiano e a mettere a disposizione del contraente le relative informazioni tramite i siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it e presso ogni Agenzia della Società.

### A.2 – Durata del contratto

Il contratto ha durata di un anno, o, su richiesta dell'assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di un anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore a tale momento.
Alla scadenza del contratto, se il contraente decide di non rinnovarlo, la Società, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

### A.3 – Applicazioni del premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo.
Il Set Informativo è a disposizione del contraente presso ogni Agenzia della Società e i siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, ove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

### A.4 – Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza.
Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
In quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, deve essere eseguito presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e la carta verde.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.

### A.5 – Estensione territoriale

L'assicurazione (salvo le eventuali limitazioni previste alle Sezioni Assistenza, "Tortoragione salute", "Assistenza psicologica") vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia, della Serbia e della Svizzera.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione.
L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### A.6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio: alimentazione del veicolo, età, luogo di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing, appartenenza ad un ente convenzionato con la Società) o, in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
Per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.), la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il contraente e/o verso l'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che la Società avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

### A.7 – Sostituzione del contratto, del certificato di assicurazione e della carta verde

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.), il certificato di assicurazione e la carta verde sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti.
La Società, su richiesta del contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e della carta verde nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione e la carta verde deteriorati.
Nel caso di sottrazione il contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità.
Nel caso di smarrimento o distruzione, il contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

### A.8 – Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo

determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso l'alienante è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e della carta verde relativi al veicolo alienato, procederà per il nuovo veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del premio.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica dell'attestazione sullo stato del rischio al cedente o agli aventi diritto del contratto ceduto.
Nel caso in cui l'alienante chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione di copia dell'atto di trasferimento di proprietà, nonché al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della carta verde.
Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna telematicamente al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto la relativa attestazione sullo stato del rischio.

- **Conto vendita**
  Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purché tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso, per la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), viene mantenuta la classe di merito di Conversione Universale e, se la formula tariffaria ne prevede la presenza, la classe di merito interna.
  Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il Proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe di merito della precedente Polizza.
  Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato.
- **Mutamento parziale della proprietà**
  Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi, sussiste in capo a quest'ultimo/i il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sia interna che di Conversione Universale (C.U.).

- **Trasferimento della proprietà tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**
  Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, viene mantenuta sia la classe di merito interna che quella di Conversione Universale già maturate sul Veicolo.

### A.9 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a riconsegnare il certificato di assicurazione e la carta verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società, previa restituzione del certificato di assicurazione e della carta verde, rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò alla data di demolizione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra.
Se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società consegna telematicamente al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto la relativa attestazione sullo stato del rischio.
Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.
Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

### A.10 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e la carta verde. La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della carta verde e, all'atto della sospensione, la Società rilascerà un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.
Qualora il contraente abbia aderito all'opzione tariffaria "A Kilom€tro", la sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estinguerà e la Società provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti ceduti;
- furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

### A.11 - Riattivazione del contratto sospeso

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non siano trascorsi oltre

18 mesi dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

- emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento dello stesso proprietario, del coniuge in comunione dei beni del locatario, e della formula tariffaria;
- applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del premio;
- imputazione, a favore del contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.

Nel caso in cui la tariffa in vigore all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in corso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

### A.12 - Risoluzione del contratto per il furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tali eventi presentata alle autorità competenti (art. 122, comma 3° della Legge).
I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 della Legge).
Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.
Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.
A seguito di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo non sono ammesse né la sospensione in corso di contratto di cui all'art. A.10 – Sospensione in corso di contratto, né la sostituzione del contratto.

### A.13 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

### A.14 - Oneri a carico del contraente

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all'assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### A.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

**B.1 – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing**
**(condizione valida solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza)**

La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing solo se indicata sulla Scheda di polizza, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o della rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Collisione o Kasko, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891, comma 2 del codice civile, corrisposto all'ente o alla società vincolataria, e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

**B.2 – Vincolo**
**(condizione valida solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza)**

È operante il testo di vincolo allegato alla Scheda di polizza.

## C.1 – Rischio assicurato

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo trainante assicurato sulla Scheda di polizza.

## C.2 – Estensioni

La Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile anche per i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

a) del conducente, del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, fatta eccezione per i trasportati che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici;

b) del conducente, del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, nel caso di autotassametro, di autovettura ad uso pubblico o a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati al bagaglio di terzi trasportati dalla circolazione del veicolo.

   Sono esclusi i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, nonché quelli relativi a perdita, danneggiamento o distruzione di denaro, preziosi e titoli.

L'assicurazione è prestata per i rischi precisati nel presente articolo, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti, che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base alle presenti estensioni.

## C.3 – Esclusioni e rivalsa

C.3.1 - Esclusioni.

L'assicurazione non è operante:

a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b. nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.p.r. n. 474 del

24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;

d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;

e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia R.C.A. anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;

f. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, di cui all'art. 124 della Legge alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

g. nel caso di danni causati dalla circolazione del veicolo all'interno delle aree aeroportuali

h. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

C.3.2 Rivalsa.

a) Nei casi elencati al punto C.3.1 - Esclusioni e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2°, della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
La Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del contraente e dell'assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

b) Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all'opzione tariffaria "Guida Esperta" ed al momento del sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

### C.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 – Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:

a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;

b) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

### C.5 – Veicolo adibito a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni.
Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa.
Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi; non è invece, considerato terzo l'allievo che sia alla guida del veicolo per la relativa prova pratica.

### C.6 – Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'art. 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

   a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile ed il locatario di cui all'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada;
   b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
   c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### C.7 – Denuncia di sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile e dell'art. 143 della Legge, il contraente o l'assicurato devono dare avviso del sinistro alla Società, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.

A tale scopo potranno farsi assistere dall'Agenzia presso la quale hanno in corso il contratto o telefonare al numero verde 800 993 388 del Call Center Sinistri di Gruppo.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all'assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Società invierà una comunicazione al domicilio del contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni.
Qualora, nonostante il sollecito, il contraente o l'assicurato non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell' art. 1915 del codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla Società, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla Società a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A.( art. 13 del DPR 254/2006).

### C.8 – Risarcimento del danno da circolazione

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu"), compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro.
La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure.

**a) Risarcimento dei danni alle cose**

Nel caso di sinistri che abbiano causato

danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A. R.;
- 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A. R., viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

**b) Risarcimento dei danni alla persona**

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo blu". In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

**c) Risarcimento diretto**

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" (di cui all'art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'Impresa del responsabile.

La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.

La "procedura di risarcimento diretto" non è esercitabile per i sinistri accaduti:

- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un'impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto dell'impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia che ha stipulato il contratto. La stessa richiesta può anche essere inoltrata al numero di fax 800 030 357 e può essere anticipata telefonicamente al numero verde 800 993 388 del Call Center Sinistri di Gruppo. È esclusa la forma di presentazione della richiesta di risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
  a) i nomi degli assicurati;
  b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
  c) la denominazione delle rispettive imprese;
  d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  e) le generalità di eventuali testimoni;
  f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
  g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose

danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
  a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  b) l'entità delle lesioni subite;
  c) la dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la Società, anche tramite la sua rete agenziale, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la "procedura di risarcimento diretto", la Società provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

**d) Risarcimento del terzo trasportato**

Per i sinistri R.C.A., in caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Società ai sensi dell'art. 141 della Legge.

**C.9 – Gestione delle vertenze**

La Società può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso la momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il contraente e/o assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute all'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

**D.1 – Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali (condizione particolare facoltativa, operante solo se indicato il codice 144 nella Scheda di polizza)**

La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, proprietari o locatari dei veicoli fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

## E.1 - "BONUS/MALUS"

**(formula tariffaria operante solo se richiamata nella Scheda di polizza)**

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l'assegnazione ad uno dei due percorsi UnipolSai "Special" o "Standard", ciascuno con settantadue classi di merito, determinata in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'attestazione sullo stato del rischio.

Il premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Per la stipulazione del contratto il contraente è tenuto a consegnare il certificato di proprietà del veicolo in originale e, su richiesta della Società o dell'Intermediario, anche l'originale della carta di circolazione. Tali documenti potranno essere trattenuti in copia dalla Società o dall'Intermediario.

### Periodi di osservazione

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalla Società, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

In caso di rinnovo contrattuale il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

## E.1.1 - CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

### CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della Polizza – prevista per tutte le formule di Tariffa – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.). Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe C.U.).

### DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

a) Il contratto è assegnato alla classe di merito C.U.18 qualora non venga esibito il certificato di proprietà del veicolo in originale e, su richiesta della Società o dell'Intermediario, anche l'originale della carta di circolazione, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di Conversione Universale.
c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con formula tariffaria "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito C.U. risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
d) Nel caso di impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa è previsto il mantenimento della classe di merito C.U. risultante dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla stessa stessa impresa o dal commissario liquidatore.
e) Nel caso di trasferimento di proprietà tra persone coniugate o unite civilmente o

conviventi di fatto, la Società riconosce la classe C.U. già maturata sul veicolo.

f) Mantenimento della classe di merito C.U. in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi.

g) Qualora sia stata trasferita su un altro veicolo la classe di merito C.U. attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, la Società mantiene la classe di merito C.U. al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

h) La Società assegna al veicolo la medesima classe C.U. del precedente veicolo nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva alla consegna dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
   - vendita,
   - demolizione,
   - furto o rapina di cui sia esibita denuncia,
   - certificazione di cessazione della circolazione,
   - definitiva esportazione all'estero,
   - consegna in conto vendita,
   - leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi.

i) La Società in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

l) Riconoscimento della classe di merito C.U. per il veicolo acquistato da un soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine.

## EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre:
- dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento – il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

TABELLA 2 – CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

| Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

### E.1.2 – SINISTRI "TARDIVI" E SINISTROSITÀ DELLE POLIZZE DI DURATA TEMPORANEA

La Società, in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei Sinistri non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

### E.1.3 - CLASSE E PERCORSO UNIPOLSAI

#### ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO UNIPOLSAI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Le regole di assegnazione ad una determinata classe e percorso UnipolSai sono quelle stabilite dalle vigenti tariffe.

Sulle vigenti tariffe applicate sono inoltre presenti le eventuali tabelle di conversione, per una corretta e puntuale riassegnazione di quelle polizze già in vigore con la Società, giunte a rinnovo, ma regolate dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.

#### EVOLUZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO UNIPOLSAI

La classe e il percorso UnipolSai evolveranno secondo le tabelle sotto riportate e con i seguenti criteri:

1) **la classe UnipolSai** a seconda del verificarsi o meno di sinistri penalizzanti ai fini dell'evoluzione della classe C.U. avvenuti nel periodo d'osservazione;
2) **il percorso UnipolSai**, oltre a quanto indicato al precedente punto 1), varierà anche in base:
   - al numero dei sinistri penalizzanti riportati nell'attestato di rischio avvenuti nell'anno solare in corso e nelle annualità precedenti;
   - alla completezza o meno (presenza di "NA" o "ND") dell'attestato di rischio. L'eventuale presenza di "NA" (veicolo Non Assicurato) o di "ND" (dato Non Disponibile) nell'annualità in corso è equiparata ad attestato di rischio completo purché non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto.

Percorso di provenienza "Standard" senza "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | -17 | Standard | -17 | Special** | -17 | Standard | -17 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -16 | Standard | -17 | Special** | -17 | Standard | -17 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -15 | Standard | -16 | Special** | -16 | Standard | -16 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -14 | Standard | -15 | Special** | -15 | Standard | -15 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -13 | Standard | -14 | Special** | -14 | Standard | -14 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -12 | Standard | -13 | Special** | -13 | Standard | -13 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -11 | Standard | -12 | Special** | -12 | Standard | -12 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -10 | Standard | -11 | Special** | -11 | Standard | -11 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -9 | Standard | -10 | Special** | -10 | Standard | -10 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -8 | Standard | -9 | Special** | -9 | Standard | -9 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 19 | Standard | 31 |
| Standard | -7 | Standard | -8 | Special** | -8 | Standard | -8 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 20 | Standard | 32 |
| Standard | -6 | Standard | -7 | Special** | -7 | Standard | -7 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 21 | Standard | 33 |
| Standard | -5 | Standard | -6 | Special** | -6 | Standard | -6 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 22 | Standard | 34 |
| Standard | -4 | Standard | -5 | Special** | -5 | Standard | -5 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 23 | Standard | 35 |
| Standard | -3 | Standard | -4 | Special** | -4 | Standard | -4 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 24 | Standard | 36 |
| Standard | -2 | Standard | -3 | Special** | -3 | Standard | -3 | Standard | 13 | Standard | 13 | Standard | 25 | Standard | 37 |
| Standard | -1 | Standard | -2 | Special** | -2 | Standard | -2 | Standard | 14 | Standard | 14 | Standard | 26 | Standard | 38 |
| Standard | 0 | Standard | -1 | Special** | -1 | Standard | -1 | Standard | 15 | Standard | 15 | Standard | 27 | Standard | 39 |
| Standard | 1 | Standard | 0 | Special** | 0 | Standard | 0 | Standard | 16 | Standard | 16 | Standard | 28 | Standard | 40 |
| Standard | 2 | Standard | 1 | Special** | 1 | Standard | 1 | Standard | 17 | Standard | 17 | Standard | 29 | Standard | 41 |
| Standard | 3 | Standard | 2 | Special** | 2 | Standard | 2 | Standard | 18 | Standard | 18 | Standard | 30 | Standard | 42 |
| Standard | 4 | Standard | 3 | Special** | 3 | Standard | 3 | Standard | 19 | Standard | 19 | Standard | 31 | Standard | 43 |
| Standard | 5 | Standard | 4 | Special** | 4 | Standard | 4 | Standard | 20 | Standard | 20 | Standard | 32 | Standard | 44 |
| Standard | 6 | Standard | 5 | Special** | 5 | Standard | 5 | Standard | 21 | Standard | 21 | Standard | 33 | Standard | 45 |
| Standard | 7 | Standard | 6 | Special** | 6 | Standard | 6 | Standard | 22 | Standard | 22 | Standard | 34 | Standard | 46 |
| Standard | 8 | Standard | 7 | Special** | 7 | Standard | 7 | Standard | 23 | Standard | 23 | Standard | 35 | Standard | 47 |
| Standard | 9 | Standard | 8 | Special** | 8 | Standard | 8 | Standard | 24 | Standard | 24 | Standard | 36 | Standard | 48 |
| Standard | 10 | Standard | 9 | Special** | 9 | Standard | 9 | Standard | 25 | Standard | 25 | Standard | 37 | Standard | 49 |
| Standard | 11 | Standard | 10 | Special** | 10 | Standard | 10 | Standard | 26 | Standard | 26 | Standard | 38 | Standard | 50 |
| Standard | 12 | Standard | 11 | Special** | 11 | Standard | 11 | Standard | 27 | Standard | 27 | Standard | 39 | Standard | 51 |
| Standard | 13 | Standard | 12 | Special** | 12 | Standard | 12 | Standard | 28 | Standard | 28 | Standard | 40 | Standard | 52 |

Percorso di provenienza "Standard" con "Bonus Protetto"

**Percorso di provenienza "Standard" senza "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | 14 | Standard | 13 | Special ** | 13 | Standard | 13 | Standard | 29 | Standard | 29 | Standard | 41 | Standard | 53 |
| Standard | 15 | Standard | 14 | Special ** | 14 | Standard | 14 | Standard | 30 | Standard | 30 | Standard | 42 | Standard | 54 |
| Standard | 16 | Standard | 15 | Special ** | 15 | Standard | 15 | Standard | 31 | Standard | 31 | Standard | 43 | Standard | 54 |
| Standard | 17 | Standard | 16 | Special ** | 16 | Standard | 16 | Standard | 32 | Standard | 32 | Standard | 44 | Standard | 54 |
| Standard | 18 | Standard | 17 | Special ** | 17 | Standard | 17 | Standard | 33 | Standard | 33 | Standard | 45 | Standard | 54 |
| Standard | 19 | Standard | 18 | Special ** | 18 | Standard | 18 | Standard | 34 | Standard | 34 | Standard | 46 | Standard | 54 |
| Standard | 20 | Standard | 19 | Special ** | 19 | Standard | 19 | Standard | 35 | Standard | 35 | Standard | 47 | Standard | 54 |
| Standard | 21 | Standard | 20 | Special ** | 20 | Standard | 20 | Standard | 36 | Standard | 36 | Standard | 48 | Standard | 54 |
| Standard | 22 | Standard | 21 | Special ** | 21 | Standard | 21 | Standard | 37 | Standard | 37 | Standard | 49 | Standard | 54 |
| Standard | 23 | Standard | 22 | Special ** | 22 | Standard | 22 | Standard | 38 | Standard | 38 | Standard | 50 | Standard | 54 |
| Standard | 24 | Standard | 23 | Special ** | 23 | Standard | 23 | Standard | 39 | Standard | 39 | Standard | 51 | Standard | 54 |
| Standard | 25 | Standard | 24 | Special ** | 24 | Standard | 24 | Standard | 40 | Standard | 40 | Standard | 52 | Standard | 54 |
| Standard | 26 | Standard | 25 | Special ** | 25 | Standard | 25 | Standard | 41 | Standard | 41 | Standard | 53 | Standard | 54 |
| Standard | 27 | Standard | 26 | Special ** | 26 | Standard | 26 | Standard | 42 | Standard | 42 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 28 | Standard | 27 | Special ** | 27 | Standard | 27 | Standard | 43 | Standard | 43 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 29 | Standard | 28 | Special ** | 28 | Standard | 28 | Standard | 44 | Standard | 44 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 30 | Standard | 29 | Special ** | 29 | Standard | 29 | Standard | 45 | Standard | 45 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 31 | Standard | 30 | Special ** | 30 | Standard | 30 | Standard | 46 | Standard | 46 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 32 | Standard | 31 | Special ** | 31 | Standard | 31 | Standard | 47 | Standard | 47 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 33 | Standard | 32 | Special ** | 32 | Standard | 32 | Standard | 48 | Standard | 48 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 34 | Standard | 33 | Special ** | 33 | Standard | 33 | Standard | 49 | Standard | 49 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 35 | Standard | 34 | Special ** | 34 | Standard | 34 | Standard | 50 | Standard | 50 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 36 | Standard | 35 | Special ** | 35 | Standard | 35 | Standard | 51 | Standard | 51 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 37 | Standard | 36 | Special ** | 36 | Standard | 36 | Standard | 52 | Standard | 52 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 38 | Standard | 37 | Special ** | 37 | Standard | 37 | Standard | 53 | Standard | 53 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 39 | Standard | 38 | Special ** | 38 | Standard | 38 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 40 | Standard | 39 | Special ** | 39 | Standard | 39 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 41 | Standard | 40 | Special ** | 40 | Standard | 40 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 42 | Standard | 41 | Special ** | 41 | Standard | 41 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 43 | Standard | 42 | Special ** | 42 | Standard | 42 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 44 | Standard | 43 | Special ** | 43 | Standard | 43 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 45 | Standard | 44 | Special ** | 44 | Standard | 44 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

**Percorso di provenienza "Standard" senza "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | 46 | Standard | 45 | Special ** | 45 | Standard | 45 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 47 | Standard | 46 | Special ** | 46 | Standard | 46 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 48 | Standard | 47 | Special ** | 47 | Standard | 47 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 49 | Standard | 48 | Special ** | 48 | Standard | 48 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 50 | Standard | 49 | Special ** | 49 | Standard | 49 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 51 | Standard | 50 | Special ** | 50 | Standard | 50 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 52 | Standard | 51 | Special ** | 51 | Standard | 51 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 53 | Standard | 52 | Special ** | 52 | Standard | 52 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 54 | Standard | 53 | Special ** | 53 | Standard | 53 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

## Percorso di provenienza "Standard" con "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numero di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | -17 | Standard * | -17 | Special ** | -17 | - | | Standard | -17 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -16 | Standard * | -17 | Special ** | -17 | - | | Standard | -16 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -15 | Standard * | -16 | Special ** | -16 | - | | Standard | -15 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -14 | Standard * | -15 | Special ** | -15 | - | | Standard | -14 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -13 | Standard * | -14 | Special ** | -14 | - | | Standard | -13 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -12 | Standard * | -13 | Special ** | -13 | - | | Standard | -12 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -11 | Standard * | -12 | Special ** | -12 | - | | Standard | -11 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -10 | Standard * | -11 | Special ** | -11 | - | | Standard | -10 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -9 | Standard * | -10 | Special ** | -10 | - | | Standard | -9 | - | | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Standard | -8 | Standard * | -9 | Special ** | -9 | - | | Standard | -8 | - | | Standard | 19 | Standard | 31 |
| Standard | -7 | Standard * | -8 | Special ** | -8 | - | | Standard | -7 | - | | Standard | 20 | Standard | 32 |
| Standard | -6 | Standard * | -7 | Special ** | -7 | - | | Standard | -6 | - | | Standard | 21 | Standard | 33 |
| Standard | -5 | Standard * | -6 | Special ** | -6 | - | | Standard | -5 | - | | Standard | 22 | Standard | 34 |
| Standard | -4 | Standard * | -5 | Special ** | -5 | - | | Standard | -4 | - | | Standard | 23 | Standard | 35 |
| Standard | -3 | Standard * | -4 | Special ** | -4 | - | | Standard | -3 | - | | Standard | 24 | Standard | 36 |
| Standard | -2 | Standard * | -3 | Special ** | -3 | - | | Standard | -2 | - | | Standard | 25 | Standard | 37 |
| Standard | -1 | Standard * | -2 | Special ** | -2 | - | | Standard | -1 | - | | Standard | 26 | Standard | 38 |
| Standard | 0 | Standard * | -1 | Special ** | -1 | - | | Standard | 0 | - | | Standard | 27 | Standard | 39 |
| Standard | 1 | Standard * | 0 | Special ** | 0 | - | | Standard | 1 | - | | Standard | 28 | Standard | 40 |
| Standard | 2 | Standard * | 1 | Special ** | 1 | - | | Standard | 2 | - | | Standard | 29 | Standard | 41 |
| Standard | 3 | Standard * | 2 | Special ** | 2 | - | | Standard | 3 | - | | Standard | 30 | Standard | 42 |
| Standard | 4 | Standard * | 3 | Special ** | 3 | - | | Standard | 4 | - | | Standard | 31 | Standard | 43 |
| Standard | 5 | Standard * | 4 | Special ** | 4 | - | | Standard | 5 | - | | Standard | 32 | Standard | 44 |
| Standard | 6 | Standard * | 5 | Special ** | 5 | - | | Standard | 6 | - | | Standard | 33 | Standard | 45 |
| Standard | 7 | Standard * | 6 | Special ** | 6 | - | | Standard | 7 | - | | Standard | 34 | Standard | 46 |
| Standard | 8 | Standard * | 7 | Special ** | 7 | - | | Standard | 8 | - | | Standard | 35 | Standard | 47 |
| Standard | 9 | Standard * | 8 | Special ** | 8 | - | | Standard | 9 | - | | Standard | 36 | Standard | 48 |
| Standard | 10 | Standard * | 9 | Special ** | 9 | - | | Standard | 10 | - | | Standard | 37 | Standard | 49 |
| Standard | 11 | Standard * | 10 | Special ** | 10 | - | | Standard | 11 | - | | Standard | 38 | Standard | 50 |

*** Percorso "Standard" con "Bonus Protetto"**
**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**
**– Situazione non verificabile**

Percorso di provenienza "Standard" senza "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numero di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | 12 | Standard * | 11 | Special ** | 11 | - | | Standard | 12 | - | | Standard | 39 | Standard | 51 |
| Standard | 13 | Standard * | 12 | Special ** | 12 | - | | Standard | 13 | - | | Standard | 40 | Standard | 52 |
| Standard | 14 | Standard * | 13 | Special ** | 13 | - | | Standard | 14 | - | | Standard | 41 | Standard | 53 |
| Standard | 15 | Standard * | 14 | Special ** | 14 | - | | Standard | 15 | - | | Standard | 42 | Standard | 54 |
| Standard | 16 | Standard * | 15 | Special ** | 15 | - | | Standard | 16 | - | | Standard | 43 | Standard | 54 |
| Standard | 17 | Standard * | 16 | Special ** | 16 | - | | Standard | 17 | - | | Standard | 44 | Standard | 54 |
| Standard | 18 | Standard * | 17 | Special ** | 17 | - | | Standard | 18 | - | | Standard | 45 | Standard | 54 |
| Standard | 19 | Standard * | 18 | Special ** | 18 | - | | Standard | 19 | - | | Standard | 46 | Standard | 54 |
| Standard | 20 | Standard * | 19 | Special ** | 19 | - | | Standard | 20 | - | | Standard | 47 | Standard | 54 |
| Standard | 21 | Standard * | 20 | Special ** | 20 | - | | Standard | 21 | - | | Standard | 48 | Standard | 54 |
| Standard | 22 | Standard * | 21 | Special ** | 21 | - | | Standard | 22 | - | | Standard | 49 | Standard | 54 |
| Standard | 23 | Standard * | 22 | Special ** | 22 | - | | Standard | 23 | - | | Standard | 50 | Standard | 54 |
| Standard | 24 | Standard * | 23 | Special ** | 23 | - | | Standard | 24 | - | | Standard | 51 | Standard | 54 |
| Standard | 25 | Standard * | 24 | Special ** | 24 | - | | Standard | 25 | - | | Standard | 52 | Standard | 54 |
| Standard | 26 | Standard * | 25 | Special ** | 25 | - | | Standard | 26 | - | | Standard | 53 | Standard | 54 |
| Standard | 27 | Standard * | 26 | Special ** | 26 | - | | Standard | 27 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 28 | Standard * | 27 | Special ** | 27 | - | | Standard | 28 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 29 | Standard * | 28 | Special ** | 28 | - | | Standard | 29 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 30 | Standard * | 29 | Special ** | 29 | - | | Standard | 30 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 31 | Standard * | 30 | Special ** | 30 | - | | Standard | 31 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 32 | Standard * | 31 | Special ** | 31 | - | | Standard | 32 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 33 | Standard * | 32 | Special ** | 32 | - | | Standard | 33 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 34 | Standard * | 33 | Special ** | 33 | - | | Standard | 34 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 35 | Standard * | 34 | Special ** | 34 | - | | Standard | 35 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 36 | Standard * | 35 | Special ** | 35 | - | | Standard | 36 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 37 | Standard * | 36 | Special ** | 36 | - | | Standard | 37 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 38 | Standard * | 37 | Special ** | 37 | - | | Standard | 38 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 39 | Standard * | 38 | Special ** | 38 | - | | Standard | 39 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |

* Percorso "Standard" con "Bonus Protetto"
** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"
– Situazione non verificabile

Percorso di provenienza "Standard" senza "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numero di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Standard | 40 | Standard* | 39 | Special** | 39 | - | | Standard | 40 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 41 | Standard* | 40 | Special** | 40 | - | | Standard | 41 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 42 | Standard* | 41 | Special** | 41 | - | | Standard | 42 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 43 | Standard* | 42 | Special** | 42 | - | | Standard | 43 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 44 | Standard* | 43 | Special** | 43 | - | | Standard | 44 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 45 | Standard* | 44 | Special** | 44 | - | | Standard | 45 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 46 | Standard* | 45 | Special** | 45 | - | | Standard | 46 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 47 | Standard* | 46 | Special** | 46 | - | | Standard | 47 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 48 | Standard* | 47 | Special** | 47 | - | | Standard | 48 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 49 | Standard* | 48 | Special** | 48 | - | | Standard | 49 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 50 | Standard* | 49 | Special** | 49 | - | | Standard | 50 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 51 | Standard* | 50 | Special** | 50 | - | | Standard | 51 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 52 | Standard* | 51 | Special** | 51 | - | | Standard | 52 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 53 | Standard* | 52 | Special** | 52 | - | | Standard | 53 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Standard | 54 | Standard* | 53 | Special** | 53 | - | | Standard | 54 | - | | Standard | 54 | Standard | 54 |

*** Percorso "Standard" con "Bonus Protetto"**
**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**
**- Situazione non verificabile**

**Percorso di provenienza "Special" senza "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Special | -17 | Special | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -16 | Special | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -15 | Special | -16 | Special** | -16 | Special** | -16 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -14 | Special | -15 | Special** | -15 | Special** | -15 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -13 | Special | -14 | Special** | -14 | Special** | -14 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -12 | Special | -13 | Special** | -13 | Special** | -13 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -11 | Special | -12 | Special** | -12 | Special** | -12 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -10 | Special | -11 | Special** | -11 | Special** | -11 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -9 | Special | -10 | Special** | -10 | Special** | -10 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special | -8 | Special | -9 | Special** | -9 | Special** | -9 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 19 | Standard | 31 |
| Special | -7 | Special | -8 | Special** | -8 | Special** | -8 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 20 | Standard | 32 |
| Special | -6 | Special | -7 | Special** | -7 | Special** | -7 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 21 | Standard | 33 |
| Special | -5 | Special | -6 | Special** | -6 | Special** | -6 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 22 | Standard | 34 |
| Special | -4 | Special | -5 | Special** | -5 | Special** | -5 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 23 | Standard | 35 |
| Special | -3 | Special | -4 | Special** | -4 | Special** | -4 | Standard | 12 | Standard | 12 | Standard | 24 | Standard | 36 |
| Special | -2 | Special | -3 | Special** | -3 | Special** | -3 | Standard | 13 | Standard | 13 | Standard | 25 | Standard | 37 |
| Special | -1 | Special | -2 | Special** | -2 | Special** | -2 | Standard | 14 | Standard | 14 | Standard | 26 | Standard | 38 |
| Special | 0 | Special | -1 | Special** | -1 | Special** | -1 | Standard | 15 | Standard | 15 | Standard | 27 | Standard | 39 |
| Special | 1 | Special | 0 | Special** | 0 | Special** | 0 | Standard | 16 | Standard | 16 | Standard | 28 | Standard | 40 |
| Special | 2 | Special | 1 | Special** | 1 | Special** | 1 | Standard | 17 | Standard | 17 | Standard | 29 | Standard | 41 |
| Special | 3 | Special | 2 | Special** | 2 | Special** | 2 | Standard | 18 | Standard | 18 | Standard | 30 | Standard | 42 |
| Special | 4 | Special | 3 | Special** | 3 | Special** | 3 | Standard | 19 | Standard | 19 | Standard | 31 | Standard | 43 |
| Special | 5 | Special | 4 | Special** | 4 | Special** | 4 | Standard | 20 | Standard | 20 | Standard | 32 | Standard | 44 |
| Special | 6 | Special | 5 | Special** | 5 | Special** | 5 | Standard | 21 | Standard | 21 | Standard | 33 | Standard | 45 |
| Special | 7 | Special | 6 | Special** | 6 | Special** | 6 | Standard | 22 | Standard | 22 | Standard | 34 | Standard | 46 |
| Special | 8 | Special | 7 | Special** | 7 | Special** | 7 | Standard | 23 | Standard | 23 | Standard | 35 | Standard | 47 |
| Special | 9 | Special | 8 | Special** | 8 | Special** | 8 | Standard | 24 | Standard | 24 | Standard | 36 | Standard | 48 |
| Special | 10 | Special | 9 | Special** | 9 | Special** | 9 | Standard | 25 | Standard | 25 | Standard | 37 | Standard | 49 |
| Special | 11 | Special | 10 | Special** | 10 | Special** | 10 | Standard | 26 | Standard | 26 | Standard | 38 | Standard | 50 |
| Special | 12 | Special | 11 | Special** | 11 | Special** | 11 | Standard | 27 | Standard | 27 | Standard | 39 | Standard | 51 |
| Special | 13 | Special | 12 | Special** | 12 | Special** | 12 | Standard | 28 | Standard | 28 | Standard | 40 | Standard | 52 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

Percorso di provenienza "Standard" con "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Special | 14 | Special | 13 | Special** | 13 | Special** | 13 | Standard | 29 | Standard | 29 | Standard | 41 | Standard | 53 |
| Special | 15 | Special | 14 | Special** | 14 | Special** | 14 | Standard | 30 | Standard | 30 | Standard | 42 | Standard | 54 |
| Special | 16 | Special | 15 | Special** | 15 | Special** | 15 | Standard | 31 | Standard | 31 | Standard | 43 | Standard | 54 |
| Special | 17 | Special | 16 | Special** | 16 | Special** | 16 | Standard | 32 | Standard | 32 | Standard | 44 | Standard | 54 |
| Special | 18 | Special | 17 | Special** | 17 | Special** | 17 | Standard | 33 | Standard | 33 | Standard | 45 | Standard | 54 |
| Special | 19 | Special | 18 | Special** | 18 | Special** | 18 | Standard | 34 | Standard | 34 | Standard | 46 | Standard | 54 |
| Special | 20 | Special | 19 | Special** | 19 | Special** | 19 | Standard | 35 | Standard | 35 | Standard | 47 | Standard | 54 |
| Special | 21 | Special | 20 | Special** | 20 | Special** | 20 | Standard | 36 | Standard | 36 | Standard | 48 | Standard | 54 |
| Special | 22 | Special | 21 | Special** | 21 | Special** | 21 | Standard | 37 | Standard | 37 | Standard | 49 | Standard | 54 |
| Special | 23 | Special | 22 | Special** | 22 | Special** | 22 | Standard | 38 | Standard | 38 | Standard | 50 | Standard | 54 |
| Special | 24 | Special | 23 | Special** | 23 | Special** | 23 | Standard | 39 | Standard | 39 | Standard | 51 | Standard | 54 |
| Special | 25 | Special | 24 | Special** | 24 | Special** | 24 | Standard | 40 | Standard | 40 | Standard | 52 | Standard | 54 |
| Special | 26 | Special | 25 | Special** | 25 | Special** | 25 | Standard | 41 | Standard | 41 | Standard | 53 | Standard | 54 |
| Special | 27 | Special | 26 | Special** | 26 | Special** | 26 | Standard | 42 | Standard | 42 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 28 | Special | 27 | Special** | 27 | Special** | 27 | Standard | 43 | Standard | 43 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 29 | Special | 28 | Special** | 28 | Special** | 28 | Standard | 44 | Standard | 44 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 30 | Special | 29 | Special** | 29 | Special** | 29 | Standard | 45 | Standard | 45 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 31 | Special | 30 | Special** | 30 | Special** | 30 | Standard | 46 | Standard | 46 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 32 | Special | 31 | Special** | 31 | Special** | 31 | Standard | 47 | Standard | 47 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 33 | Special | 32 | Special** | 32 | Special** | 32 | Standard | 48 | Standard | 48 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 34 | Special | 33 | Special** | 33 | Special** | 33 | Standard | 49 | Standard | 49 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 35 | Special | 34 | Special** | 34 | Special** | 34 | Standard | 50 | Standard | 50 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 36 | Special | 35 | Special** | 35 | Special** | 35 | Standard | 51 | Standard | 51 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 37 | Special | 36 | Special** | 36 | Special** | 36 | Standard | 52 | Standard | 52 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 38 | Special | 37 | Special** | 37 | Special** | 37 | Standard | 53 | Standard | 53 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 39 | Special | 38 | Special** | 38 | Special** | 38 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 40 | Special | 39 | Special** | 39 | Special** | 39 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 41 | Special | 40 | Special** | 40 | Special** | 40 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 42 | Special | 41 | Special** | 41 | Special** | 41 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 43 | Special | 42 | Special** | 42 | Special** | 42 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |

** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"

**Percorso di provenienza "Standard" con "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Special | 44 | Special | 43 | Special** | 43 | Special** | 43 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 45 | Special | 44 | Special** | 44 | Special** | 44 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 46 | Special | 45 | Special** | 45 | Special** | 45 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 47 | Special | 46 | Special** | 46 | Special** | 46 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 48 | Special | 47 | Special** | 47 | Special** | 47 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 49 | Special | 48 | Special** | 48 | Special** | 48 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 50 | Special | 49 | Special** | 49 | Special** | 49 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 51 | Special | 50 | Special** | 50 | Special** | 50 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 52 | Special | 51 | Special** | 51 | Special** | 51 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 53 | Special | 52 | Special** | 52 | Special** | 52 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special | 54 | Special | 53 | Special** | 53 | Special** | 53 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

## Percorso di provenienza "Special" con "Bonus Protetto"

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Special** | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Standard | -17 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -16 | Special** | -17 | Special** | -17 | Special** | -17 | Special** | -16 | Standard | -16 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -15 | Special** | -16 | Special** | -16 | Special** | -16 | Special** | -15 | Standard | -15 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -14 | Special** | -15 | Special** | -15 | Special** | -15 | Special** | -14 | Standard | -14 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -13 | Special** | -14 | Special** | -14 | Special** | -14 | Special** | -13 | Standard | -13 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -12 | Special** | -13 | Special** | -13 | Special** | -13 | Special** | -12 | Standard | -12 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -11 | Special** | -12 | Special** | -12 | Special** | -12 | Special** | -11 | Standard | -11 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -10 | Special** | -11 | Special** | -11 | Special** | -11 | Special** | -10 | Standard | -10 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -9 | Special** | -10 | Special** | -10 | Special** | -10 | Special** | -9 | Standard | -9 | Standard | 18 | Standard | 30 |
| Special** | -8 | Special** | -9 | Special** | -9 | Special** | -9 | Special** | -8 | Standard | -8 | Standard | 19 | Standard | 31 |
| Special** | -7 | Special** | -8 | Special** | -8 | Special** | -8 | Special** | -7 | Standard | -7 | Standard | 20 | Standard | 32 |
| Special** | -6 | Special** | -7 | Special** | -7 | Special** | -7 | Special** | -6 | Standard | -6 | Standard | 21 | Standard | 33 |
| Special** | -5 | Special** | -6 | Special** | -6 | Special** | -6 | Special** | -5 | Standard | -5 | Standard | 22 | Standard | 34 |
| Special** | -4 | Special** | -5 | Special** | -5 | Special** | -5 | Special** | -4 | Standard | -4 | Standard | 23 | Standard | 35 |
| Special** | -3 | Special** | -4 | Special** | -4 | Special** | -4 | Special** | -3 | Standard | -3 | Standard | 24 | Standard | 36 |
| Special** | -2 | Special** | -3 | Special** | -3 | Special** | -3 | Special** | -2 | Standard | -2 | Standard | 25 | Standard | 37 |
| Special** | -1 | Special** | -2 | Special** | -2 | Special** | -2 | Special** | -1 | Standard | -1 | Standard | 26 | Standard | 38 |
| Special** | 0 | Special** | -1 | Special** | -1 | Special** | -1 | Special** | 0 | Standard | 0 | Standard | 27 | Standard | 39 |
| Special** | 1 | Special** | 0 | Special** | 0 | Special** | 0 | Special** | 1 | Standard | 1 | Standard | 28 | Standard | 40 |
| Special** | 2 | Special** | 1 | Special** | 1 | Special** | 1 | Special** | 2 | Standard | 2 | Standard | 29 | Standard | 41 |
| Special** | 3 | Special** | 2 | Special** | 2 | Special** | 2 | Special** | 3 | Standard | 3 | Standard | 30 | Standard | 42 |
| Special** | 4 | Special** | 3 | Special** | 3 | Special** | 3 | Special** | 4 | Standard | 4 | Standard | 31 | Standard | 43 |
| Special** | 5 | Special** | 4 | Special** | 4 | Special** | 4 | Special** | 5 | Standard | 5 | Standard | 32 | Standard | 44 |
| Special** | 6 | Special** | 5 | Special** | 5 | Special** | 5 | Special** | 6 | Standard | 6 | Standard | 33 | Standard | 45 |
| Special** | 7 | Special** | 6 | Special** | 6 | Special** | 6 | Special** | 7 | Standard | 7 | Standard | 34 | Standard | 46 |
| Special** | 8 | Special** | 7 | Special** | 7 | Special** | 7 | Special** | 8 | Standard | 8 | Standard | 35 | Standard | 47 |
| Special** | 9 | Special** | 8 | Special** | 8 | Special** | 8 | Special** | 9 | Standard | 9 | Standard | 36 | Standard | 48 |
| Special** | 10 | Special** | 9 | Special** | 9 | Special** | 9 | Special** | 10 | Standard | 10 | Standard | 37 | Standard | 49 |
| Special** | 11 | Special** | 10 | Special** | 10 | Special** | 10 | Special** | 11 | Standard | 11 | Standard | 38 | Standard | 50 |
| Special** | 12 | Special** | 11 | Special** | 11 | Special** | 11 | Special** | 12 | Standard | 12 | Standard | 39 | Standard | 51 |
| Special** | 13 | Special** | 12 | Special** | 12 | Special** | 12 | Special** | 13 | Standard | 13 | Standard | 40 | Standard | 52 |
| Special** | 14 | Special** | 13 | Special** | 13 | Special** | 13 | Special** | 14 | Standard | 14 | Standard | 41 | Standard | 53 |
| Special** | 15 | Special** | 14 | Special** | 14 | Special** | 14 | Special** | 15 | Standard | 15 | Standard | 42 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

**Percorso di provenienza "Special" senza "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso provenienza | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe | Percorso assegnazione | Classe |
| Special** | 16 | Special** | 15 | Special** | 15 | Special** | 15 | Special** | 16 | Standard | 16 | Standard | 43 | Standard | 54 |
| Special** | 17 | Special** | 16 | Special** | 16 | Special** | 16 | Special** | 17 | Standard | 17 | Standard | 44 | Standard | 54 |
| Special** | 18 | Special** | 17 | Special** | 17 | Special** | 17 | Special** | 18 | Standard | 18 | Standard | 45 | Standard | 54 |
| Special** | 19 | Special** | 18 | Special** | 18 | Special** | 18 | Special** | 19 | Standard | 19 | Standard | 46 | Standard | 54 |
| Special** | 20 | Special** | 19 | Special** | 19 | Special** | 19 | Special** | 20 | Standard | 20 | Standard | 47 | Standard | 54 |
| Special** | 21 | Special** | 20 | Special** | 20 | Special** | 20 | Special** | 21 | Standard | 21 | Standard | 48 | Standard | 54 |
| Special** | 22 | Special** | 21 | Special** | 21 | Special** | 21 | Special** | 22 | Standard | 22 | Standard | 49 | Standard | 54 |
| Special** | 23 | Special** | 22 | Special** | 22 | Special** | 22 | Special** | 23 | Standard | 23 | Standard | 50 | Standard | 54 |
| Special** | 24 | Special** | 23 | Special** | 23 | Special** | 23 | Special** | 24 | Standard | 24 | Standard | 51 | Standard | 54 |
| Special** | 25 | Special** | 24 | Special** | 24 | Special** | 24 | Special** | 25 | Standard | 25 | Standard | 52 | Standard | 54 |
| Special** | 26 | Special** | 25 | Special** | 25 | Special** | 25 | Special** | 26 | Standard | 26 | Standard | 53 | Standard | 54 |
| Special** | 27 | Special** | 26 | Special** | 26 | Special** | 26 | Special** | 27 | Standard | 27 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 28 | Special** | 27 | Special** | 27 | Special** | 27 | Special** | 28 | Standard | 28 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 29 | Special** | 28 | Special** | 28 | Special** | 28 | Special** | 29 | Standard | 29 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 30 | Special** | 29 | Special** | 29 | Special** | 29 | Special** | 30 | Standard | 30 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 31 | Special** | 30 | Special** | 30 | Special** | 30 | Special** | 31 | Standard | 31 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 32 | Special** | 31 | Special** | 31 | Special** | 31 | Special** | 32 | Standard | 32 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 33 | Special** | 32 | Special** | 32 | Special** | 32 | Special** | 33 | Standard | 33 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 34 | Special** | 33 | Special** | 33 | Special** | 33 | Special** | 34 | Standard | 34 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 35 | Special** | 34 | Special** | 34 | Special** | 34 | Special** | 35 | Standard | 35 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 36 | Special** | 35 | Special** | 35 | Special** | 35 | Special** | 36 | Standard | 36 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 37 | Special** | 36 | Special** | 36 | Special** | 36 | Special** | 37 | Standard | 37 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 38 | Special** | 37 | Special** | 37 | Special** | 37 | Special** | 38 | Standard | 38 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 39 | Special** | 38 | Special** | 38 | Special** | 38 | Special** | 39 | Standard | 39 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 40 | Special** | 39 | Special** | 39 | Special** | 39 | Special** | 40 | Standard | 40 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 41 | Special** | 40 | Special** | 40 | Special** | 40 | Special** | 41 | Standard | 41 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 42 | Special** | 41 | Special** | 41 | Special** | 41 | Special** | 42 | Standard | 42 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 43 | Special** | 42 | Special** | 42 | Special** | 42 | Special** | 43 | Standard | 43 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 44 | Special** | 43 | Special** | 43 | Special** | 43 | Special** | 44 | Standard | 44 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 45 | Special** | 44 | Special** | 44 | Special** | 44 | Special** | 45 | Standard | 45 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 46 | Special** | 45 | Special** | 45 | Special** | 45 | Special** | 46 | Standard | 46 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 47 | Special** | 46 | Special** | 46 | Special** | 46 | Special** | 47 | Standard | 47 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 48 | Special** | 47 | Special** | 47 | Special** | 47 | Special** | 48 | Standard | 48 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special** | 49 | Special** | 48 | Special** | 48 | Special** | 48 | Special** | 49 | Standard | 49 | Standard | 54 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

**Percorso di provenienza "Special" senza "Bonus Protetto"**

| Sinistri nel periodo di osservazione | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 o più | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia e numeri di sinistri penalizzanti presenti nell'attestato di rischio (compreso il periodo di osservazione) | | incompleto e privo di sinistri penalizzanti | | completo e privo di sinistri penalizzanti | | incompleto/ completo con sinistri penalizzanti | | con 1 solo sinistro penalizzante | | con 2 o più sinistri penalizzanti | | qualsiasi attestato | | qualsiasi attestato | |
| Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe | Percorso | Classe |
| provenienza | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | | assegnazione | |
| Special ** | 50 | Special** | 49 | Special ** | 49 | Special ** | 49 | Special ** | 50 | Standard | 50 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special ** | 51 | Special** | 50 | Special ** | 50 | Special ** | 50 | Special ** | 51 | Standard | 51 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special ** | 52 | Special** | 51 | Special ** | 51 | Special ** | 51 | Special ** | 52 | Standard | 52 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special ** | 53 | Special** | 52 | Special ** | 52 | Special ** | 52 | Special ** | 53 | Standard | 53 | Standard | 54 | Standard | 54 |
| Special ** | 54 | Special** | 53 | Special ** | 53 | Special ** | 53 | Special ** | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 | Standard | 54 |

**** Percorso "Special" con "Bonus Protetto"**

### E.1.4 - OPZIONI DELLA FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza)

La formula tariffaria "Bonus/Malus" prevede la scelta obbligatoria fra le seguenti opzioni tariffarie:
1. "Riparazione Classic" o "Riparazione Comfort" (Risarcimento del danno in forma specifica);
2. "Guida Libera" o "Guida Esperta" e può essere integrata dalle seguenti ulteriori opzioni tariffarie:
a) "Bonus Protetto";
b) "A Kilom€tro";
c) "Patto per i giovani".

### "RIPARAZIONE CLASSIC"

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Riparazione Classic" della formula tariffaria "Bonus Malus" che, qualora il sinistro rientri nella procedura dell'indennizzo diretto prevista dagli art. 149 e 150 della Legge, consente l'eventuale riparazione del veicolo per il danno subito anche presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata con la Società.

### "RIPARAZIONE COMFORT" (Risarcimento del danno in forma specifica)

La Società ha convenzionato oltre 3.000 carrozzerie e autofficine dislocate capillarmente su tutto il territorio nazionale al fine di consentire alla propria clientela di beneficiare di riparazioni di qualità, con ricambi originali e a prezzi calmierati.
La Società intende condividere con la propria clientela i benefici economici derivanti dall'utilizzo della rete di carrozzerie e autofficine convenzionate.
Il contraente che ha aderito all'opzione "Riparazione Comfort" della formula tariffaria "Bonus/Malus", per beneficiare di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile nella misura indicata sulla Scheda di polizza, si obbliga a consentire alla Società il risarcimento del danno in forma specifica, facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la Società qualora:
1) la denuncia sia redatta nell'apposito modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu") e sia firmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
2) il sinistro rientri nella procedura dell'indennizzo diretto prevista dagli articoli 149 e 150 della Legge;
3) il sinistro sia gestito dalla Società con la Convenzione Card in qualità di gestionaria;
4) la responsabilità del sinistro sia accertata ed imputabile interamente alla controparte.

Dopo ogni riparazione effettuata presso una carrozzeria o un'officina convenzionata con la Società, al contraente sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio sanitario Nazionale e dell'imposta sulle assicurazioni.
Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della polizza, purchè il sinistro sia stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza della polizza.
Per i sinistri pagati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza della polizza, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell'eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale.
In nessun caso il premio netto della garanzia Rca, a seguito dell'applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.
L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile sui siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it o contattando l'Agenzia presso la quale è in corso il contratto o utilizzando il servizio telefonico del Call Center Sinistri di Gruppo, componendo il numero verde 800 993 388.
Al momento del sinistro potrà essere operata la scelta della carrozzeria o dell'autofficina di riferimento tra quelle disponibili e consultabili attraverso i canali di cui al punto precedente.
La Società manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.
Qualora la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con la Società sia ubicata ad oltre 20 chilometri dal luogo del sinistro, o in assenza dei requisiti previsti ai punti 1, 2, 3, 4 precedenti, il contraente potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia e la Società non riconoscerà lo sconto di € 40,00.

Salvi i casi sopra indicati, se il contraente viola l'obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente):

- perde il diritto allo sconto di premio e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Comfort";
- avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di carrozzerie e officine non convenzionate.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato, il contraente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla Società ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

### "GUIDA LIBERA"

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Guida Libera" della formula tariffaria "Bonus/Malus", che per la guida del veicolo assicurato non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente.

### "GUIDA ESPERTA"

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Guida Esperta" della formula tariffaria "Bonus/Malus", la quale prevede che:

a) al momento del sinistro, il conducente del veicolo abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno tre anni;
b) il proprietario del veicolo sia una persona fisica di età compresa, alla stipula o dell'ultimo rinnovo annuale del contratto, tra 30 anni e 65 anni.

Il contraente ha inoltre l'obbligo di indicare nella denuncia di sinistro i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente, previsti alla lettera a).

La Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il contraente e l'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati, fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni sinistro, se non sono rispettati i requisiti previsti ai punti a) e b) o qualora la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione dei dati del conducente o della sua patente di guida.

Per il caso previsto al punto a), la Società non eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato:

1) quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2) quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità.

### "BONUS PROTETTO"

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Bonus Protetto" della formula tariffaria "Bonus/Malus" che, ai fini della determinazione della classe e del percorso UnipolSai, elimina la penalizzazione del primo sinistro.

Ferme restando le regole evolutive di cui alla precedente "Bonus/Malus", si riportano qui di seguito in tabella le specifiche regole del "Bonus Protetto".

| Casistica | "Bonus Protetto" Percorso "Standard" | "Bonus Protetto" Percorso "Special" |
|---|---|---|
| 1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio completo e senza sinistri nelle annualità precedenti | Classe e percorso UnipolSai invariati | Classe e percorso UnipolSai invariati |
| 1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio incompleto e senza sinistri nelle annualità precedenti | Classe e percorso UnipolSai invariati | Classe e percorso UnipolSai invariati |
| 1 sinistro nel periodo di osservazione; attestato di rischio completo con 1 sinistro nelle annualità precedenti | Caso non verificabile | Classe UnipolSai invariata. Passaggio in percorso "Standard" |
| 2 o più sinistri nel periodo di osservazione | Applicazione della tabella presente al punto 2) dell'articolo "Evoluzione della classe e del percorso UnipolSai" | Applicazione della tabella presente al punto 2) dell'articolo "Evoluzione della classe e del percorso UnipolSai" |

**"A KILOM€TRO"**

Presupposti per l'attivazione della presente opzione tariffaria sono rappresentati dal fatto che il contraente:

- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare "Unibox";
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell'apposita "Sezione Unibox".

Il contratto, stipulato aderendo all'opzione "A Kilom€tro" della formula tariffaria "Bonus/Malus", consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del premio:

1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata sulla Scheda di polizza;
2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare "Unibox".

Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:

km su base annua = [(km rilevati totali) + (km notturni X 2) – ((km autostradali + km extraurbani)/2)]/giorni di attivazione X 365, dove:

- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana viene dimezzata;
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata;
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo;
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del premio in misura fissa prevista dalla tariffa in vigore a tale momento.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da "Unibox" nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di "Unibox" o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di "Unibox" risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di "Unibox" risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla Scheda di polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell'apposita "Sezione Unibox", comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:

a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.

**"PATTO PER I GIOVANI"**

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Patto

per i giovani" della formula tariffaria "Bonus/Malus", rivolta ai giovani, proprietari del veicolo assicurato, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
L'assicurato, per poter usufruire di un beneficio consistente nella riduzione del premio, s'impegna ad installare ed attivare il contatore satellitare "Unibox" ed a rispettare le seguenti dieci regole comportamentali previste dal "Patto per i giovani" sottoscritto il 30 giugno 2008 da ANIA, Polizia Stradale e principali Associazioni dei Consumatori.

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.

2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fa' guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.

3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psico-fisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.

4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.

7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.

8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.

9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.

10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".

La violazione degli impegni contrattuali assunti determina il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

### E.2 - "FISSA"
**(formula tariffaria operante solo se richiamata sulla Scheda di polizza)**
La presente assicurazione, valida esclusivamente per i rimorchi, è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.

### E.3 - REGOLE GENERALI
**(applicabili a tutte le formule tariffarie)**

#### E.3.1 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
La Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'Attestazione contenente:
- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo

codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all'Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte.

Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice15 l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione vengono inoltre indicatela classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

La Società non elabora l'Attestazione nel caso di:
- contratti sospesi, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso.

L'Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'Attestazione può

essere usata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'Attestazione non è più valida.

### E.3.2 - MODIFICA DELLA FORMULA TARIFFARIA

Il cambiamento della formula tariffaria può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

### E.3.3 - RIAPERTURA DI UN SINISTRO

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, la Società procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.

### E.3.4 - FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UNO O PIU' SINISTRI

Alla scadenza del contratto il contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare telematicamente al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per conoscere l'importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma.

### E.3.5 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo, ferma la scadenza annuale del contratto, conservando la tariffa, la classe e il percorso UnipolSai maturati, può essere effettuata nei casi di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, purché non vi sia sostituzione del proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) o del locatario in caso di leasing.
Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna sia la classe CU della precedente polizza.
In ogni altro caso, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

L'assicurazione è prestata dietro pagamento del relativo premio, per le garanzie e per la linea espressamente richiamate sulla Scheda di polizza nonché delle Condizioni di assicurazione ivi richiamate. Le garanzie sono prestate nel limite del valore assicurato per il veicolo e per gli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, e nei limiti previsti per le garanzie Cristalli, Collisione e Garanzie accessorie.

## F.1 - INCENDIO

### Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine.
L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### Forme della garanzia

La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" oppure nella linea "Riparazione Classic".

- Linea "Riparazione Comfort".
  La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell' art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.
- Linea "Riparazione Classic".
  La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno.

### Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

### Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

### Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

## F.2 - FURTO E RAPINA

### Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina.
La Società risponde anche dei danni causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di cose non assicurate poste al suo interno.
L'assicurazione è estesa:

- ai danni da circolazione avvenuti durante il possesso abusivo del veicolo conseguente

al furto o alla rapina;
- alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

**Forme di garanzia**
La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" oppure nella linea "Riparazione Classic".
o Linea "Riparazione Comfort".
La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell' art. F.9. 4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.
o Linea "Riparazione Classic".
La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno.

**Valori assicurati**
La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

**Esclusioni**
L'assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da atti vandalici;
c) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato;
d) dovuti ad appropriazione indebita.

**Scoperto, franchigia e minimo non indennizzabile**
In caso di sinistro, la Società detrae dall'ammontare del danno indennizzabile lo scoperto, la franchigia o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
Se il contratto prevede che il veicolo sia dotato:
- del dispositivo "Unibox", sono applicate anche le norme previste dalla relativa sezione;
- dell'antifurto e localizzatore satellitare, nei casi previsti, allo scoperto pattuito sulla Scheda di polizza si aggiunge lo scoperto del 25% come di seguito precisato.
In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento del veicolo, non è applicata la franchigia pattuita sulla scheda di polizza.

**Antifurto e localizzatore satellitare**
**(operante solo se indicato nella Scheda di polizza)**
Il contraente/assicurato dichiara che sul veicolo per il quale è prestata la garanzia Furto e rapina è installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS, per il quale è stato attivato abbonamento al relativo servizio e che risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata:
- direttiva 95/54/CE per la EMC (compatibilità elettromagnetica);
- direttiva Ec 73/23 per la sicurezza elettrica;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- direttiva 2004/104/CE (ISO 7637).

Dichiara, altresì, che tale dispositivo è stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo rappresentante.
Il contraente/assicurato si impegna a consegnare all'Agenzia della Società, all'atto dell'emissione del contratto di assicurazione:
- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in polizza;
- contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione.

In considerazione delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato e degli obblighi dallo stesso assunti, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e rapina a condizione che:

a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- l'assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto sulla Scheda di polizza.

**Esclusioni**

La garanzia Furto e rapina non è operante:

- in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista;
- nel caso in cui il contraente e/o l'assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di furto/rapina, il contraente/assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito; a tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del veicolo, il contraente/assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo.

## F.3 - FENOMENI NATURALI

### Oggetto della garanzia

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### Forme della garanzia

La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" oppure nella linea "Riparazione Classic".

- Linea "Riparazione Comfort".
  La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell' art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.
- Linea "Riparazione Classic".
  La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno.

### Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

### Scoperto e minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile se pattuiti sulla Scheda di polizza.

## F.4 - EVENTI SOCIO- POLITICI

### Oggetto della garanzia

La Società, presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Per le linee "Riparazione Classic" e "Riparazione Comfort", la Società riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

### Forme della garanzia

La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" oppure nella linea "Riparazione Classic".

- Linea "Riparazione Comfort".
  La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell' art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.
- Linea "Riparazione Classic".
  La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno.

### Valori assicurati

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.

Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

### Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per i danni:

a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;

b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti mentre l'assicurato o il conducente ha preso parte attiva all'evento socio-politico;
d) causati da dolo del contraente e/o dell'assicurato.

**Scoperto e minimo non indennizzabile**

In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

## F.5 - KASKO

**Oggetto della garanzia**

La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:
- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compreso l'urto con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente, dei loro famigliari, dei trasportati a bordo del veicolo e/o delle persone che lo detengono legittimamente.

**Forme della garanzia**

La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" oppure nella linea "Riparazione Classic".

o Linea "Riparazione Comfort".
La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell' art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.

o Linea "Riparazione Classic".
La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno.

**Valori assicurati**

La garanzia è prestata "a valore intero" e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.

**Esclusioni**

L'assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
f) avvenuti quando il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice

della strada. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro stesso con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

g) causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazione di carico e scarico;
h) alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
i) dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'assicurato.

**Scoperto e minimo non indennizzabile**
In caso di sinistro, la Società detrae, dall'ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.

**Rinuncia al diritto di surrogazione**
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

## F.6 - COLLISIONE

**Oggetto della garanzia**
La Società presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;
- urto di animali.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e/o delle persone che lo detengono legittimamente.

**Valori assicurati**
La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale, e fino alla concorrenza della somma indicata sulla Scheda di polizza, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie.

**Forme della garanzia**
La garanzia è prestata nella linea "Riparazione Comfort" o nella linea "Riparazione Classic".

o Linea "Riparazione Comfort".
La linea "Riparazione Comfort" prevede, in caso di sinistro con danno parziale, l'obbligo della riparazione in forma specifica sulla base dell'art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica. In caso di danno parziale o totale, la liquidazione del danno è effettuata sulla base degli artt. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno, fermo il limite pattuito sulla Scheda di polizza e F.9.4 - Indennizzo in forma specifica.

o Linea "Riparazione Classic".
La linea "Riparazione Classic" prevede, in caso di sinistro con danno parziale o totale, la liquidazione del danno sulla base dell'art. dell'art. F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno, fermo il limite pattuito sulla Scheda di polizza.

**Esclusioni**
L'assicurazione non è prestata per i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da dolo o attività illecita del contraente e/o dell'assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione

"fuoristrada";

e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
f) verificatisi mentre il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
g) dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'assicurato.

**Franchigia**
La Società detrae, dall'ammontare del danno, la franchigia, se pattuita sulla Scheda di polizza.

**Rinuncia al diritto di surrogazione**
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

## F.7 - GARANZIE ACCESSORIE

### "SCELTA MEDIUM"

La Società rimborsa le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale relative a:

1. danni riportati all'abitacolo del veicolo ed agli indumenti del conducente e dei trasportati in occasione di prestato soccorso ad infermi o a vittime di incidenti comunque verificatisi, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. Il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'autorità;

2. danni da fenomeno elettrico comunque verificatosi, fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria;
3. ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate;

4. ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo;

5. recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

6. sostituzione delle serrature del veicolo con altre dello stesso tipo e per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere del veicolo e/o per lo sbloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità fatta eccezione per l'ipotesi di

smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione;

7. immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione o perdita totale del veicolo a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
   In caso di demolizione, l'assicurato deve restituire il certificato di assicurazione e la carta verde e presentare il certificato di perdita del possesso o la radiazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

8. duplicato della patente dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, nel caso della sua perdita per incendio, furto, smarrimento, rapina, comprovati dalla denuncia presentata all'autorità fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo;

9. custodia del veicolo, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, se è sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;

10. danno totale subito dal bagaglio trasportato sul veicolo in conseguenza di incidente, fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;

11. ripristino o la sostituzione, in caso di incendio o di incidente da circolazione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate;

12. tassa automobilistica per il periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data della sua scadenza in caso di distruzione o perdita del veicolo a seguito di:
    - sinistro stradale o incendio,
    - furto o rapina.

    In caso di demolizione del veicolo, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla restituzione alla Società del certificato di assicurazione e della carta verde ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

13. acquisizione dei documenti richiesti dalla Società nel caso di perdita totale del veicolo, per la liquidazione del relativo sinistro, indennizzabile in base ad una delle garanzie previste dal contratto. Non rientra nella disciplina del presente articolo la procura a vendere, i cui costi sono sempre a carico della Società (art. F. 9.12 - Documenti da presentare alla Società).
    La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;

14. danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo non identificato che abbia prodotto danni gravi alla persona. L'importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di responsabilità del terzo fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. La garanzia opera solo dopo l'avvenuta liquidazione del danno da parte del Fondo di garanzia vittime della strada e vale per la parte di danno da questo non liquidata, ma non opera se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate;

15. rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della stessa, regolarmente denunciati all'autorità, fatta eccezione per l'ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un'autodichiarazione.
    La garanzia è estesa alle spese per l'eventuale reimmatricolazione ed è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;

16. danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato a persone, a cose e animali, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza de € 250.000,00 per sinistro.
Sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato.

Se il veicolo è assicurato con la Società con la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, nei limiti dei relativi massimali e secondo le Condizioni di assicurazione che la regolano, l'assicurazione è estesa:

17. alla responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi non trasportati durante la sua circolazione. Sono esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati;

18. alla responsabilità civile del contraente, assicurato e, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato, per fatto del figlio minore o della persona soggetta a tutela e con lui convivente che, a sua insaputa, metta in movimento o in circolazione il veicolo pur essendo sprovvisto dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

## F.8 - CRISTALLI

### Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti convenuti, rimborsa all'assicurato solo le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### Forme di garanzia

La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato.
La garanzia è prestata con la "Scelta Medium" oppure con la "Scelta Large".

- "Scelta Medium".
  Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "Myglass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.myglasscristalli.it o contattare il Numero Verde 800978494).
  In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società. Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "Myglass", la garanzia è prestata:
  - fino alla concorrenza complessiva di € 350,00 per sinistro;
  - con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
- "Scelta Large".
  Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli "Myglass" (per maggiori informazioni consultare il sito www.myglasscristalli.it o contattare il Numero Verde 800978494).
  In questo caso, le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società. Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "Myglass", la garanzia è prestata:
  - fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro;
  - con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

### Esclusioni

L'assicurazione non è prestata:
a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;

b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.
La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società.

## F.9 - SINISTRI: INCENDIO, FURTO E RAPINA, FENOMENI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

- **F.9.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell'assicurato**
  Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
  Nei casi di furto, rapina, incendio ed eventi socio-politici, il contraente e/o l'assicurato devono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del codice civile).
  Nel caso di smarrimento il contraente e/o l'assicurato dovranno fornire un'autodichiarazione.
  In caso di furto o rapina avvenuto all'estero, il contraente/assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'autorità italiana.

- **F.9.2 - Determinazione dell'ammontare del danno**
  L'ammontare del danno liquidabile è determinato in base alla forma di garanzia scelta (linea "Riparazione Comfort" o linea "Riparazione Classic"), al valore del veicolo o alla somma assicurata e alle condizioni che seguono.
  - Per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Collisione (fermo il limite di indennizzo), Kasko:

  a) Linea "Riparazione Comfort".
     - In caso di danno totale, fermo il limite del valore assicurato, se il sinistro avviene entro 180 giorni dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del veicolo (Codice Infocar) pubblicato sul listino di Quattroruote del mese in cui è stato immatricolato o sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo sempreché risulti comprovata da idonea fattura.
       Trascorsi 180 giorni dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di Quattroruote antecedente alla data di avvenimento del sinistro.
       Qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Quattroruote, l'ammontare del danno liquidabile è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
     - In caso di danno parziale, si applicano le disposizioni dell'art. F.9.4 - Indennizzo in forma specifica e l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio.
       Per gli accessori fono-audiovisivi e per le ruote (pneumatici e cerchi) è prevista l'applicazione di una percentuale di degrado pari al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo decorrente dalla data della sua prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero), con il massimo del 50%.

b) Linea "Riparazione Classic".
- In caso di danno totale, l'indennizzo viene calcolato con riferimento al valore che il veicolo aveva al momento:
  - **della stipula del contratto** per il primo periodo di assicurazione annuale o del rateo se il valore assicurato al momento della stipula del contratto non era inferiore al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di Quattroruote a tale data o sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo sempreché risulti comprovata da idonea fattura;
  - **della stipula di un contratto** con rateo iniziale, per l'intera e successiva annualità di rinnovo, se alla scadenza del rateo il veicolo era stato immatricolato da meno di 180 giorni;
  - **dell'ultimo rinnovo** del contratto, prima del verificarsi del sinistro, successivo alla prima annualità, in caso di durata annuale o di rateo alla cui scadenza il veicolo era stato immatricolato da più di 180 giorni.

  Se il veicolo non è quotato dal listino di Quattroruote, il valore assicurato non deve essere inferiore a quello di mercato al momento della stipula o dell'ultimo rinnovo del contratto.

  Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'applicazione delle norme previste per la linea "Riparazione Comfort".
- In caso di danno parziale, l'ammontare del danno liquidabile è determinato senza l'applicazione del degrado per i pezzi di ricambio, fatta eccezione per per gli accessori fono-audiovisivi e le ruote (pneumatici e cerchi) per i quali è applicato il degrado nella misura fissa del 30% trascorsi due anni dalla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero).

Per la linea "Riparazione Comfort" e per la linea "Riparazione Classic":
- limitatamente alla garanzia Collisione, il danno è liquidato con il limite della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza;
- per la garanzia Garanzie accessorie, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati senza applicazione del degrado;
- per la garanzia Cristalli, l'ammontare del danno indennizzabile è determinato senza applicazione del degrado e fino alla concorrenza della somma assicurata.

Per tutte le garanzie valgono altresì le seguenti norme:
- dall'ammontare del danno liquidabile è detratto lo scoperto o il minimo non indennizzabile o la franchigia pattuiti sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione. Per la garanzia Collisione, la franchigia è applicata all'ammontare del danno;
- il valore del veicolo comprende gli accessori aggiuntivi di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, sono applicate le norme previste dalla forma di garanzia scelta (linea "Riparazione Comfort" oppure linea "Riparazione Classic").

Resta inteso che, indipendentemente dalla forma di garanzia prescelta, l'ammontare del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo o, se inferiore, al valore assicurato.

### • F.9.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata "a valore intero" e venga accertato che il valore assicurato copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile.

La regola proporzionale non viene applicata:
- qualora il valore del veicolo non superi il 10% del valore assicurato;
- qualora il valore del veicolo sia comprovato dalla fattura d'acquisto.

**• F.9.4 - Indennizzo in forma specifica**

La Società intende prestare le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Kasko, Collisione, nella forma del risarcimento in forma specifica, cioè assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato.

A tale scopo, nonché anche al fine di consentire alla propria clientela di beneficiare di riparazioni di qualità, con ricambi originali e a prezzi calmierati, la Società ha convenzionato oltre 3.000 carrozzerie e autofficine dislocate capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Il contraente, pertanto, dichiara di essere consapevole e di accettare tale modalità di prestazione delle garanzie e si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Società.

Al momento della stipulazione del contratto e in sede della denuncia di un sinistro, la Società renderà noto al contraente l'elenco delle carrozzerie o autofficine convenzionate più vicine al suo domicilio o al luogo del sinistro.

La Società manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

In caso di danno parziale, se l'assicurato deciderà:

a) di riparare il proprio veicolo presso un'altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio-politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla Scheda di polizza; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%.
   Per la garanzia Collisione, la franchigia pattuita sulla Scheda di polizza si intende raddoppiata.
   In ogni caso il contraente non potrà aderire all'opzione "Riparazione Comfort" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo;
b) di non riparare il proprio veicolo, sono applicati gli stessi criteri validi per le garanzie indicate al punto a) precedente, fatta eccezione per la garanzia Eventi socio-politici;
c) di non riparare il proprio veicolo, per la sola garanzia Eventi socio-politici, la Società non eroga alcun indennizzo.

Resta convenuto che l'assicurato, contestualmente al ritiro del veicolo riparato presso la carrozzeria o autofficina convenzionata, deve provvedere al pagamento diretto della parte di danno a suo carico (ad esempio, per le quote relative all'eventuale scoperto o minimo non indennizzabile o franchigia previsto sulla Scheda di polizza).

**• F.9.5 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate**

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione del veicolo prima di avere ricevuto il consenso dalla Società, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Per la sola linea "Riparazione Classic", la Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché sostituire il veicolo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

**• F.9.6 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie**

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato.

In caso di mancato accordo, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

**• F.9.7 - Mandato dei periti nominati dalle parti**

I periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla polizza;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali.

È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**• F.9.8 - Migliorie**

Non risultano indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

**• F.9.9 - Indennizzo per equivalente**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile è comprensivo dell'I.V.A., salvo il caso in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

**• F.9.10 - Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina**

In caso di furto o di rapina, l'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate sulla Scheda di polizza.

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Qualora, invece, l'assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'art. F.9.12 Documenti da presentare alla Società, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa.

La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

**• F.9.11 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

**• F.9.12 - Documenti da presentare alla Società**

Nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie Furto o rapina o Eventi socio-politici, l'assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia presentata all'autorità; in caso di danno totale, ovvero di

furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del furto, l'assicurato contestualmente al pagamento dell'indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società.
In caso di furto e rapina con ritrovamento del veicolo, l'assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo.
Ai sensi dell'art. 150 bis della Legge, in caso di furto parziale, furto totale, rapina e incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

## F.10 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO.

**• Adeguamento del valore assicurato e del premio su richiesta.**
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare i valori del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al valore di mercato e, conseguentemente, a modificare il premio relativo.

**• Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio.**
(operante solo se sia richiamato sulla Scheda di polizza)
La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del valore dell'autovettura in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di Quattroruote e, nella stessa percentuale, anche del valore degli accessori aggiuntivi, se assicurati, procedendo alla conseguente modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici.
Per la garanzia Collisione, il massimale indicato sulla Scheda di polizza non è soggetto ad adeguamento e il premio è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento ad elementi tariffari della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri.
Per la garanzia Kasko, il valore è adeguato secondo le modalità sopra stabilite per l'autovettura e il premio è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento anche ad elementi tariffari della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri.
I massimali e i premi delle garanzie Cristalli e Garanzie accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del valore assicurato.
L'adeguamento automatico non viene effettuato se:
- il valore assicurato è inferiore alla valutazione del valore di vendita del veicolo indicato sul listino di Quattroruote;
- il modello dell'autovettura assicurata non è più quotato dal listino di Quattroruote.

In questo caso il valore del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del contraente.

**G.1 – Rischio assicurato**
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. G.3 – Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.

**G.2 – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni**
La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. ,con Sede Legale in Via Carlo Marenco, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO. La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

**G.3 – Prestazioni.**

## "SCELTA BASIC"

**Persone assicurate**
L'assicurazione è operante per il conducente.

**Prestazioni per il veicolo**
L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

**1. Soccorso stradale**
In caso di incidente da circolazione la Struttura organizzativa organizza il trasporto del veicolo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società.
Nel caso in cui l'assicurato rifiuti il trasporto del mezzo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società il veicolo sarà trasportato fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale; qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il veicolo sia trasportato presso la propria abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal luogo dell'assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

**2. Auto sostitutiva in Italia**
Qualora l'assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del veicolo incidentato, sarà messa a sua disposizione in Italia **un'autovettura sostitutiva**, (Categoria B) senza autista e con percorrenza illimitata.
L'autovettura sarà consegnata direttamente dalla carrozzeria convenzionata con la Società oppure, qualora la stessa ne fosse sprovvista, sarà prenotata presso una società di noleggio veicoli (Rent a car) convezionata con la Società.

Le spese sono a carico della Società.
L'auto sostitutiva sarà a disposizione dell'assicurato sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di 7 giorni consecutivi.
L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio.
L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile autoveicoli terrestri,
- Incendio,
- Furto,
- Kasco.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasco o dovuti ad atto doloso di terzi: il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.
Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti ed accettati dalla società di noleggio.

Qualora l'assicurato abbia rifiutato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dalla carrozzeria che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice del veicolo.
L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio e fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi.

## "SCELTA MEDIUM"

### Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

### Prestazioni per il veicolo

L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
Inoltre, a parziale deroga dell'art. G.4 - punto 2, è compreso in garanzia anche l'atto vandalico che abbia reso impossibile l'utilizzo del veicolo.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

**1.** Dépannage: esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo la Struttura organizzativa effettua, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale; qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il veicolo sia trasportato presso la propria abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.
Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità;

**2. messa** a disposizione dell'assicurato, presso una società di noleggio (Rent a car) convenzionata con la Società, **un'autovettura sostitutiva** in Italia, (Categoria C o inferiore), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale e conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.
La prestazione è operativa qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice.
Qualora l'assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una **carrozzeria convenzionata con la Società** ed abbia autorizzato la riparazione del veicolo incidentato non è necessaria la certificazione delle ore di manodopera.
L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gl iorari di apertura dei propri centri e secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi in tutti gli altri casi.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio;

**3. invio** all'estero, con il mezzo più rapido, dei **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

**4. organizzazione**, su richiesta dell'assicurato, **della demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto. La Struttura organizzativa vi provvederà direttamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

**5.** disbrigo delle **pratiche di abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

**6. recupero del veicolo** dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da

circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia. In tal caso resta a carico dell'assicurato il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti) e i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;

**7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero**, organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.
Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato.

**Prestazioni per la persona.**

La Struttura organizzativa provvede **alle seguenti prestazioni:**

**8. invio di un autista** per trasferire il veicolo al domicilio dell'assicurato, con spese a carico della Società, se lo stesso riporti lesioni tali da non poterlo guidare o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni;

**9. messa** in condizione degli assicurati di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti e comunque accettati dalla società di noleggio. La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all'estero;

**10. organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.
La Società tiene a proprio carico le spese

di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;

**11. rimpatrio sanitario**, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;
- treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

**12. invio di un'autoambulanza in Italia** con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;

**13. invio di un fisioterapista** al domicilio dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;

**14. messa** a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondurre i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

**15. anticipo delle spese mediche** dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;

**16. messa** a disposizione, gratuitamente, di un famigliare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per **raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero**, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;

**17. messa a disposizione di un interprete all'estero** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;

**18. trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione.
La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;

**19.** costituzione e anticipo della **cauzione civile**, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato **all'estero**.
L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

**20.** anticipo per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per **l'onorario di un legale**, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente.
L'assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto;

**21. effettuazione di anticipi**, purché con garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto:

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

## "SCELTA LARGE"

### Persone assicurate
L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

### Prestazioni per il veicolo
L'assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
Inoltre, a parziale deroga dell'art. G.4 - punto 2, è compreso in garanzia anche l'atto vandalico che abbia reso impossibile l'utilizzo del veicolo.

La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:

**Oltre a tutte le prestazioni previste nella "Scelta Medium" sono operanti le seguenti integrazioni ed estensioni di garanzia:**

**1. Dépannage**
La Struttura organizzativa provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

**2. Quick service**
Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo di 2 ore, la Struttura organizzativa, d'intesa con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo.
I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

**3. Soccorso stradale**
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto **1 - Soccorso stradale** della **"Scelta Medium"**, l'assicurato potrà richiedere il trasporto del proprio veicolo presso un'officina/carrozzeria di sua fiducia o convenzionata con la Società, purché situata in un raggio massimo di 100 km dal luogo del sinistro. In tal caso il trasporto alla destinazione richiesta dall'assicurato potrà essere organizzato

dalla Struttura organizzativa anche non contestualmente al recupero del veicolo sul luogo di fermo. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato.

**4. Invio taxi sul luogo del sinistro**
La Struttura organizzativa provvederà ad inviare **un taxi** sul luogo del sinistro per permettere all'assicurato di raggiungere l'autonoleggio dove è stata messa a disposizione l'autovettura sostitutiva, oppure per rientrare dal luogo del sinistro alla propria abitazione, entro un limite di spesa di € 50,00 per intervento. Tutti gli eventuali eccessi di spesa resteranno a carico dell'assicurato.

**5. Auto sostitutiva**
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto 2 - Auto sostitutiva della forma "Scelta Medium", in caso di **incidente stradale** e qualora l'assicurato concordi con la Struttura organizzativa il ricovero del proprio veicolo presso **una carrozzeria convenzionata con la Società**, l'autovettura sostitutiva (**Categoria D o inferiore**) verrà fornita sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di 30 giorni consecutivi.
Resta comunque inteso fra le parti che l'auto sostitutiva di **2.000 cc.** è limitata alla disponibilità presso la società di noleggio. Qualora non fossero disponibili veicoli di tale cilindrata l'assicurato concorderà con la Struttura organizzativa o la ricerca del veicolo richiesto presso altre società di noleggio veicoli (Rent a car) oppure un veicolo di 1.600 cc.
L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria
- Incendio
- Furto
- Kasko.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.

**G.4 – Rischi esclusi dall'assicurazione –"Scelta Basic", "Scelta Medium" e "Scelta Large"**
Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- mancata revisione del veicolo;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organizzativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione

che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l'assicurato, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

**G.5 – Diritto di rivalsa**

La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'assicurato.

**G.6 – Estensione territoriale**

Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all'art. A.5 – Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.

**G.7 – Modalità per la richiesta di assistenza**

a) In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;

I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde **800 279 279**
oppure
**+39 011 65.23.200**
per chiamate dall'Italia e dall'estero
oppure telefax
**+39 011 65.33.875**
e-mail: **pas.areaassistenza@unipolsai.it**
oppure utilizzando l'app
**UnipolSai Assicurazioni**

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., in Via Carlo Marenco, 25 - 10126 TORINO.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia la Società, esclusivamente per gli assicurati con "Scelta Medium" o "Scelta Large", nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia – ovvero:

- dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
  - in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
  - in caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto;
  - in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
  - giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

b) Qualora sulla Scheda di polizza siano richiamati sia la garanzia di Assistenza che i servizi Unibox (formule "FULL", "TOP" e "SUPEREASY") e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente al momento del perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del Veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La Struttura organizzativa provvederà al contatto diretto con l'Assicurato tramite apparato vivavoce che si attiverà

automaticamente anche a quadro Veicolo spento: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione del tasto rosso; in ogni caso , la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione. Qualora l'Assicurato non risponda alla chiamata vivavoce, la Struttura organizzativa provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del Veicolo.
Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.
Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura organizzativa:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta delle Prestazioni di assistenza;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la Prestazione di soccorso stradale del Veicolo. Ogni Prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).

Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito sms (qualora l'assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'sms riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L'assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente punto a).

c) Qualora sulla Scheda di polizza siano richiamati sia la garanzia di Assistenza che i servizi Unibox (formula "EASY") e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del contratto di abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal contraente al momento del perfezionamento del presente contratto o del suo ultimo rinnovo, le prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite in automatico dalla Struttura organizzativa; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal contraente (eventuali numeri di rete fissa, saranno utilizzati solo nel caso in cui il contraente sia una società).
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando apposito mezzo di soccorso sul luogo indicato dall'assicurato; nel caso in cui l'assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà esclusivamente all'invio di apposito sms riportando l'indicazione di essere contattata in caso di necessità.
L'assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente punto a).

**L'assicurazione è prestata per le garanzie espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.**

## H.1 - Rischio assicurato

La Società presta l'assicurazione per le conseguenze dirette e esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal veicolo stesso.
L'assicurazione è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione:

- infortunio occorso in stato di malore o incoscienza;
- infortunio causato da imperizia, da negligenza o da imprudenza, anche gravi del conducente;
- infortunio causato da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da atti di vandalismo, da attentati, sempreché l'assicurato non vi prenda parte attiva;
- annegamento;
- ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari da sforzo;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori.
- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

## H.2 - Garanzie

- **Morte da infortunio**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida la somma assicurata ai suoi eredi legittimi in parti uguali.
Se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 100.000,00.
Sono equiparati ai minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o a corsi universitari.

- **Invalidità permanente da infortunio**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente che si manifesta entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza, la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione delle menomazioni e alla tabella B per la percentuale di invalidità da liquidare.

- **Rimborso delle spese di cura da infortunio**

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di ricovero presso un istituto di cura per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, il materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
- rette di degenza;
- esami e gli accertamenti diagnostici;
- trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura ed il ritorno a casa;
- prestazioni medico-infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i farmaci, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;
- tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre

o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.
La garanzia è prestata per ogni sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata sulla Scheda di polizza.

### H.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento dello stesso tipo entro 120 giorni dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro;
b) per l'infortunio causato dalla partecipazione a reati dolosi commessi o tentati;
c) per gli infortuni causati da stato di ebbrezza alcolica occorsi al conducente alla guida del veicolo assicurato, nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti, salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico;
d) per l'infortunio causato da guerra, da insurrezione, da eruzione vulcanica, da terremoto, da inondazione;
e) per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
g) per gli infarti;
h) per gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i) per le protesi dentarie e le cure odontoiatriche;
l) a favore di chi abbia rubato o rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo.

### H.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando l'assicurato, o i suoi aventi diritto, ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all'indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

### H.5 - Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

- **Morte da infortunio**

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza diretta dello stesso, la Società liquida la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso per il caso contrario.

- **Invalidità permanente.**

**a) Determinazione del grado di invalidità permanente**

L'indennizzo per l'invalidità permanente è liquidato anche secondo i seguenti criteri.

Per la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, il grado di invalidità permanente è determinato secondo le percentuali indicate nella tabella A.
Se la lesione comporta solo una minorazione, le percentuali della tabella A vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella A, essa viene stabilita con il riferimento ed in analogia ai valori indicati nella stessa tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta dall'assicurato.
Se l'infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
Per la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, di arti o di loro parti è applicata la percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, con il massimo del 100% di invalidità permanente.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare un terzo del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00.
Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

## Tabella A

| | destro | sinistro |
|---|---|---|
| Sordità completa da un orecchio | 15% | |
| Sordità completa bilaterale | 60% | |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
| Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | |
| Altre menomazioni della facoltà visiva | (vedasi successiva tabella) | |
| Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:<br>a) con possibilità di applicazione di protesi efficace<br>b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | <br><br>11%<br>30% | |
| Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
| Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
| Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | 0% | |
| Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
| Perdita del braccio:<br>a) per disarticolazione scapolo – omerale<br>b) per amputazione al terzo superiore | <br>85%<br>80% | <br>75%<br>70% |
| Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
| Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
| Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
| Perdita del pollice o del primo metacarpo | 35% | 30% |
| Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
| Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
| Perdita totale del medio | 12% | |
| Perdita totale dell'anulare | 8% | |
| Perdita totale del mignolo | 12% | |
| Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
| Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
| Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
| Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
| Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
| Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
| Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione 110° - 75°<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione<br>d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | <br>30%<br>35%<br>45%<br>25% | <br>25%<br>30%<br>40%<br>20% |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione<br>d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | <br>40%<br>45%<br>55%<br>35% | <br>35%<br>40%<br>50%<br>30% |
| Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |

| | | |
|---|---|---|
| Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione | 22%<br>25%<br>35% | 18%<br>22%<br>30% |
| Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
| Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
| Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
| Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede | 50% | |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso | 30% | |
| Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
| Perdita totale del solo alluce | 7% | |
| Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto | 3% | |
| Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
| Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto | 20% | |
| Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | |

| Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
|---|---|---|---|
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata al 16%.
In caso di afachia monolaterale:

| | |
|---|---|
| con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
| con visus corretto di 7/10 | 18% |
| con visus corretto di 6/10 | 21% |
| con visus corretto di 5/10 | 24% |
| con visus corretto di 4/10 | 28% |
| con visus corretto di 3/10 | 32% |
| con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |

In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

### b) Conversione della percentuale di invalidità accertata in percentuale di invalidità da liquidare

La percentuale di invalidità permanente, accertata sulla base della tabella A e dei criteri esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilita dalla tabella B che segue.

## Tabella B

| % invalidità accertata | % invalidità da liquidare | % invalidità accertata | % invalidità da liquidare | % invalidità accertata | % invalidità da liquidare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,40 | 34 | 38 | 67 | 100 |
| 2 | 0,80 | 35 | 40 | 68 | 100 |
| 3 | 1,20 | 36 | 42 | 69 | 100 |
| 4 | 1,50 | 37 | 44 | 70 | 100 |
| 5 | 3 | 38 | 46 | 71 | 100 |
| 6 | 4 | 39 | 48 | 72 | 100 |
| 7 | 5 | 40 | 50 | 73 | 100 |
| 8 | 6 | 41 | 52 | 74 | 100 |
| 9 | 7 | 42 | 54 | 75 | 100 |
| 10 | 8 | 43 | 56 | 76 | 150 |
| 11 | 9 | 44 | 58 | 77 | 150 |
| 12 | 11 | 45 | 60 | 78 | 150 |
| 13 | 13 | 46 | 62 | 79 | 150 |
| 14 | 14 | 47 | 64 | 80 | 150 |
| 15 | 15 | 48 | 66 | 81 | 150 |
| 16 | 16 | 49 | 68 | 82 | 150 |
| 17 | 17 | 50 | 70 | 83 | 150 |
| 18 | 18 | 51 | 80 | 84 | 150 |
| 19 | 19 | 52 | 80 | 85 | 150 |
| 20 | 20 | 53 | 80 | 86 | 150 |
| 21 | 21 | 54 | 80 | 87 | 150 |
| 22 | 22 | 55 | 80 | 88 | 150 |
| 23 | 23 | 56 | 80 | 89 | 150 |
| 24 | 24 | 57 | 80 | 90 | 150 |
| 25 | 25 | 58 | 80 | 91 | 150 |
| 26 | 26 | 59 | 80 | 92 | 150 |
| 27 | 27 | 60 | 80 | 93 | 150 |
| 28 | 28 | 61 | 80 | 94 | 150 |
| 29 | 29 | 62 | 80 | 95 | 150 |
| 30 | 30 | 63 | 80 | 96 | 150 |
| 31 | 32 | 64 | 80 | 97 | 150 |
| 32 | 34 | 65 | 80 | 98 | 150 |
| 33 | 36 | 66 | 100 | 99 | 150 |
| - | - | - | - | 100 | 150 |

### c) Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo è determinato applicando la percentuale di invalidità da liquidare alla somma assicurata.

**• Spese di cura da infortunio**

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora sia prevista, sulla Scheda di polizza, anche la garanzia Assistenza, la presente garanzia opera ad integrazione e in eccedenza a quanto eventualmente già prestato dalla stessa garanzia.

- **Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l'indennità dovuta, dandone comunicazione all'assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia.

- **Controversie. Arbitrato irrituale**

In caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.H.5 – Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, l'assicurato e la Società, ed in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, possono demandare, con apposito atto scritto, la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di disaccordo, il terzo medico è nominato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato.
Le spese del terzo arbitro sono a carico della parte soccombente.
Le decisioni del collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
E' data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

- **Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice civile verso terzi responsabili dell'infortunio.

- **Esonero**

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.

### I.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla Scheda di polizza, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione e verificatasi durante la circolazione, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni di seguito descritte per il tramite di UniSalute, con la quale la Società ha stipulato un apposito contratto.

### I.2 - Prestazioni

Nel caso di lesioni fisiche rientranti nell'oggetto dell'assicurazione, UniSalute mette a disposizione dell'assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti affinché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prestazioni che dovranno comunque tutte risultare dalla prescrizione del medico curante. Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato direttamente dalla Centrale operativa di UniSalute, in accordo con l'assicurato.

Restano sempre escluse le visite e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.

### I.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

a) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
b) per gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;
c) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei;
f) per i delitti dolosi compiuti o tentati;
g) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro 120 giorni dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
h) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
i) per il conducente nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo codice della strada.

### I.4 - Somme assicurate

Per le lesioni fisiche subite dal conducente:

- qualora lo stesso sia responsabile, anche in parte, del sinistro, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni entro la somma massima annua di € 1.500,00, indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa;
- qualora lo stesso non sia responsabile del sinistro, la prestazione sarà effettuata entro il limite previsto dal massimale della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri indicato sulla Scheda di polizza.

### I.5 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni o da

quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni sopra descritte.

### I.6 - Accesso alle prestazioni

Per ottenere le prestazioni di cui alla presente garanzia, e necessariamente dopo aver dato avviso del sinistro alla Società secondo le modalità sopra precisate, l'assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800 212 477 (dall'estero +39 051 6389048) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
L'assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della lesione accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
L'assicurato dovrà inoltre firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

### I.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione è prestata per gli infortuni nei Paesi per i quali è valida l'assicurazione (carta verde) e le prestazioni sono erogate nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e nei Paesi nei quali UniSalute dispone di strutture convenzionate.

### I.8 - Criteri d'indennizzo

La Società, tramite UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate: a tal fine l'assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalla garanzia.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere pagamenti all'assicurato nè promuovere nei suoi confronti azioni di rivalsa salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non previste dalla garanzia, eccedenti la somma/massimale assicurati, non autorizzate o non prescritte dal medico curante.

### I.9 - Altre assicurazioni

Resta convenuto che l'assicurazione può cumularsi con altre assicurazioni, senza che il contraente sia tenuto a dare avviso alla Società dell'esistenza di queste ultime.

### I.10 - Controversie

Qualora tra l'assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni fisiche, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo, o, in caso contrario, dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici della città nella quale ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.
È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo delle lesioni fisiche ad epoca da definirsi dal collegio. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

**L.1 – Rischio assicurato** Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:

- **Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT)** (assicurazione infortuni e malattia), per l'Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia Lavoratore Dipendente;
- **Perdita d'Impiego (PI)** (assicurazione perdite pecuniarie), per l'Assicurato che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente.

Eventuali sinistri riferibili allo status di "Non Lavoratore" non sono indennizzabili.
La Società si impegna a corrispondere all'Assicurato un indennizzo di importo pari all'ultimo premio annuo lordo relativo alla garanzia di Responsabilità civile autoveicoli terrestri così come indicato nella Scheda di polizza, o nella quietanza di rinnovo secondo le modalità di liquidazione previste ai punti L.2 – Prestazioni garantite e L.5 – Criteri di indennizzo.

Possono aderire alle coperture i soggetti che abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d'anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. L'età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l'età puntuale dell'Assicurato in anni compiuti e interi.
L'assicurazione viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria.

**L.2 – Prestazioni garantite**

- **Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT)**
  La garanzia si applica solo all'Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia Lavoratore Dipendente.
  Il rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 90 giorni continuativi, eccetto che per i sinistri avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la franchigia è di 45 giorni. Il periodo di franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico.
  Se l'Inabilità Temporanea Totale al lavoro ha una durata inferiore alla franchigia, nessun indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di franchigia, corrisponde l'Indennizzo indicato al punto L.3.

- **Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d'Impiego (PI)**
  La garanzia si applica solo all'Assicurato che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo". La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 90 giorni continuativi. Il periodo di franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa.
  Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla franchigia, nessun indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di franchigia, corrisponde l'indennizzo indicato al punto L.3.

**L.3 Massimale**
L'assicurazione si intende prestata, per sinistro e per annualità assicurativa, per un importo, pari all'ultimo premio annuo lordo relativo alla

garanzia di Responsabilità civile autoveicoli terrestri così come indicato nella Scheda di polizza o nella quietanza di rinnovo.

### L.4 - Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

a) dolo dell'Assicurato ovvero del Contraente;
b) sinistri avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari dell'Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
c) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
e) sinistri derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l'Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
g) Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti
i) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro;
l) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.

La copertura relativa al rischio di Perdita d'Impiego inoltre non è operante nei seguenti casi:

m) licenziamenti dovuti a "giusta causa "o a motivi disciplinari;
n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
o) dimissioni;
p) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
q) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
r) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
s) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
t) messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;

u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straodinaria.

### L.5 – Criteri di indennizzo

Per i sinistri avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa, l'erogazione dell'importo annuo indennizzabile avviene, solo in caso di rispetto delle franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che la chiusura del sinistro superi temporalmente la scadenza contrattuale annua.

In caso di rinnovo contrattuale, i sinistri avvenuti nel corso di un'annualità assicurativa che si protraggono con medesima causa nell'annualità assicurativa successiva comportano il diritto ad una nuova prestazione (salvo cambio di status lavorativo) solo dopo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva, durante il quale le coperture non sono operanti, da aggiungersi alle normali franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa e salvo il pagamento del relativo premio.

### L.6 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I Sinistri possono essere denunciati telefonicamente alla Società, ma in ogni caso deve essere inviata successivamente comunicazione scritta entro 5 giorni dal sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Per tutti i pagamenti della Società, deve essere consegnata alla stessa, idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dalla Società):

**Inabilità Temporanea Totale al Lavoro:**

- dichiarazione del medico curante o copia della cartella clinica;

**Perdita d'Impiego:**

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli sopra elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

La Società si impegna a liquidare il Sinistro, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge italiana, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

## PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, VR (Italia), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557; mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: denunce@arag.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.

## "SCELTA MEDIUM"

### M.1 – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
   - a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
   - a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un massimale di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
     - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
     - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
   - a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. M.2 – Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. M.2 – Esclusioni, lettera e), i) e o);

d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

e) sostenere controversie relative a danni, a

cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione autorizzata del veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);

f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell'art. M.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. M.2 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.

h) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.

2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. M.5 – Gestione del caso assicurativo, comma 4;
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. M.5 – Gestione del caso assicurativo, comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.

Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vegono prestate unicamente a favore del Contraente.

### M.2 – Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
m) se il veicolo non è omologato;
n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. M.1 – Oggetto dell'assicurazione, lettera a.1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'Art. 8 del DPR. 254/2006;
q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
s) per le vertenze contrattuali con la Società.

### M.3 – Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
   - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
   - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
   - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
   - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni

già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. M.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la rescissione, risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell'assicurazione. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
   - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
   - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### M.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

### M.5 – Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. M.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimen-

to sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'assicurato.
   La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### M.6 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### M.7 – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

### M.8 – Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

## "SCELTA LARGE"

**Per questa forma di garanzia valgono le condizioni della "Scelta Medium" modificate e integrate dalle condizioni di seguito riportate.**

### M.9 – Massimale assicurato per sinistro

Il massimale per sinistro si intende elevato ad € 50.000,00 (cinquantamila) senza limite di denunce per anno assicurativo.

### M.10 – Atto di pirateria stradale – Spese di investigazione

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il massimale convenuto:

- l'esercizio dell'azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di garanzia delle vittime della strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per evento.

## N.1 - Rischio assicurato

La Società rimborsa, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute dal conducente del veicolo indicato sulla Scheda di polizza a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.
La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.

## N.2 - Garanzie

- **Autoscuola – Corso di recupero dei punti della patente**
  Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
  Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge.
  La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il suo pagamento.
  La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell'evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.

- **Spese per l'esame di revisione della patente**
  Qualora dalla patente del conducente siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.
  La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute.
  La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.

- **Spese di deposito**
  Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese fino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.

- **Spese per interprete**
  Qualora il conducente all'estero e a seguito dell'evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l'assistenza di un interprete.

- **Spese per i documenti di circolazione**
  Qualora in conseguenza dell'evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

## N.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo codice della strada (Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di so-

stanze stupefacenti);

c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Nuovo codice della strada (obbligo di fermarsi e di prestare soccorso in caso di incidente), salvo successivo proscioglimento o assoluzione;

d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;

f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.

**N.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'autorità.

Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

**N.5 - Pagamento delle spese sostenute**

La Società, previa consegna dell'idonea documentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.

## O SEZIONE "ASSISTENZA PSICOLOGICA"

**O.1 – Persone assicurate**

La garanzia di assistenza psicologica è prestata a favore del conducente e del relativo nucleo famigliare del veicolo coinvolto in un incidente stradale.

**O.2 – Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia è prestata per le conseguenze di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'incidente, con le modalità descritte ai punti O.3: a), b) e c) delle Prestazioni.

**O.3 - Prestazioni**

**a) Incidente stradale con decesso**

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale decede una persona, la centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, oppure presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi famigliari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente, po-

trà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente.

**b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata**

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo famigliare riportano lesioni fisiche gravi (si veda l'elenco "A" riportato di seguito), la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le le condizioni psichiche dell'assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidente stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

**c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona diversa da quella prevista nell'art. O.1 - Persone assicurate**

Se il conducente del veicolo resta coinvolto in un incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo famigliare riporta una tra le lesioni fisiche gravi, permanenti e irreparabili comprese nell'elenco A che segue, la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa.

In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'incidete stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'incidente stesso.

**O.4 – Denuncia del sinistro e sua gestione**

- **Denuncia del sinistro.**

Per l'attivazione delle prestazioni, le persone assicurate dovranno contattare o saranno contattati dalla centrale operativa di Unisalute, la quale provvederà a inviare uno psicoterapeuta, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con UniSalute, come previsto nelle singole prestazioni. Per ogni richiesta di erogazione della prestazione prevista dall'art. N.3 – Prestazioni,

lettera a), l'assicurato verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla centrale operativa di UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi famigliari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
Per ogni richiesta di erogazione delle prestazioni previste dall'art. 0.3 – Prestazioni, alle lettere b) e c), l'assicurato dovrà contattare la centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 al numero verde 800 212 477, fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla centrale operativa relative all'evento denunciato.

La centrale operativa di UniSalute sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui le persone assicurate forniscano a UniSalute le seguenti informazioni sui sinistri ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'incidente stradale;
- la targa del veicolo coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le prestazioni.

Per ogni tipologia di sinistro UniSalute si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che le persone assicurate/contraente sono tenute a fornire.

- **Controversie di natura medica**

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici.
I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.
Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente.

**Elenco "A" - Lesioni fisiche gravi, permanenti irreparabili**

- Cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- Lesione degli organi interni: ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- Amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione.
  La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosi è assimilabile all'amputazione.
- Esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico.
  Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- Perdita della vista o dell'udito: totale perdita della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (> 7/10 del visus).
- Apparato genitale: perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
- Esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli famigliari.
- Esiti di grave politrauma: lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

### O.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
2. dolo dell'assicurato.

### O.6 – Estensione territoriale

L'assicurazione è operante esclusivamente sul territorio italiano.

## P SEZIONE SCATOLA NERA

### P.1 – Dispositivi in comodato

Servizi validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, I comma, lettere a) e c) del Nuovo codice della strada.

### Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il Provider Telematico , che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il proprio dispositivo elettronico (di seguito denominato "Scatola Nera").

Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato della Scatola Nera, concessa in comodato dal Provider Telematico al contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della Scatola Nera;
- cessione del contratto.

### Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

a) Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:
   1. fare installare ed attivare la Scatola Nera da un installatore convenzionato con il Provider Telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
   2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
   3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;

4. trasferire la Scatola Nera, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
5. fare disinstallare la Scatola Nera, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider Telematico per le operazioni di recupero della Scatola Nera presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento della Scatola Nera, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione della Scatola Nera a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione della Scatola Nera dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento della Scatola Nera:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Scatola Nera o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di sinistro Rca avvenuto prima dell'attivazione della Scatola Nera o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della Scatola Nera e la consegna a terzi del veicolo stesso, la Società non effettuerà la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

c) Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio della Scatola Nera.

d) In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dalla Scatola Nera.

e) L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
   1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
      a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione della Scatola Nera e il premio

che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza della Scatola Nera, per l'intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione della Scatola Nera e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza della Scatola Nera, con il massimo di € 5.000,00;

2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8: i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico,
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico,

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA applicato con la Scatola Nera e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza la Scatola Nera, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

f) Sul sito web del Provider Telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate ed abilitate all'installazione della Scatola Nera. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione della Scatola Nera in caso di sostituzione veicolo e di smontaggio definitivo della Scatola Nera dovranno essere effettuate, senza costi, presso le strutture convenzionate col Provider Telematico abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del Provider Telematico; qualora il contraente intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

**P.2 – Dispositivi di proprietà**

Servizi validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, I comma, lettere a) e c) del Nuovo codice della strada.

**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo elettronico denominato "Scatola Nera" o altro analogo dispositivo (entrambi di seguito definiti Contatore satellitare).

Presupposti per la validità della presente Clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del Contatore satellitare di proprietà del contraente o dell'intestatario/i del veicolo stesso;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico;
3. la precedente stipulazione da parte del contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con Octo Telematics Italia s.r.l., via Lamaro 51, 00173 Roma, società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al

precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della Scatola Nera;
- cessione del contratto.

**Condizioni di assicurazione**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

a) Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. consegnare alla Società copia del contratto stipulato con Octo Telematics Italia s.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire il Contatore satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/ attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del contatore satellitare a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla Società per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e.;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di sinistro Rca avvenuto prima dell'attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/

demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso, la Società non effettuerà la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

c) Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare.

d) In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal contatore satellitare.

e) L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a. comporta:
   1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
      a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore satellitare, per l'intero periodo assicurativo.
      b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
   2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7: i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
   3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di:
      - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico o
      - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico

      al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA applicato con il Contatore satellitare e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;

La rinuncia del contraente / contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

## Q.1 – Unibox in comodato

Servizi validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, I comma, lettere a) e c) del Nuovo codice della strada ed a condizione che siano richiamati sulla Scheda di polizza, tranne che per la "Formula Easy" e "Formula SuperEasy", unitamente ad una delle garanzie della Sezione Assistenza.

### Premessa

La Società ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il proprio Contatore Satellitare (di seguito denominato "Unibox").

Presupposti per la validità della presente clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato di Unibox, concesso in comodato dal Provider Telematico al contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico;

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox;
- cessione del contratto.

### Condizioni di assicurazione

**"Formula Easy" e "Formula SuperEasy"**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva; in alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominao "istallatore convenzionato");
2. qualora si scelga l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/

sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;

5. disinstallare Unibox o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in agenzia oppure, nel caso di smontaggio presso un installatore convenzionato, avvertendo tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione ed il Provider Telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione di Unibox a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di Unibox dal veicolo assicurato (per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla Società;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

**b.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a., in caso di sinistro Rca avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del veicolo stesso, la Società non effettuerà la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

**c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza", sarà ripristinato solo con la riattivazione della polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati da Unibox.

**e.** L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a. comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:

   a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza

fra il premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione nel contratto, in assenza di Unibox, per l'intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a), si dovesse verificare un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, con il massimo di € 5.000,00;

2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3: i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico;
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico,

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a. comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

**f.** In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**"Formula Full"**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. fare installare ed attivare Unibox da un installatore convenzionato col Provider Telematico(di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
5. fare disinstallare Unibox, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del

veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider Telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l'installatore stesso;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione di Unibox a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di Unibox dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;
8. contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo (numero verde 800 993 388) oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata nel Contratto di Abbonamento ai Servizi dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca qualora lo stesso risulti assicurato con la Società per tali rischi;
9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

**b.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:

1. non applicherà eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione di Unibox;
2. in caso di sinistro (Rca, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del veicolo stesso:
   - non effettuerà la rivalsa prevista al primo alinea del punto 1 b) della successiva lettera e);
   - non applicherà la riduzione dell'indennizzo di cui al secondo alinea del punto 1 b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza .

**c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dall'Unibox.

**e.** L' inadempimento degli obblighi di cui alla pre-

cedente lettera a. comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
   a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per le garanzie RCA, Incendio e Furto e rapina per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione nel contratto, in assenza di Unibox, per l'intero periodo assicurativo;
   b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1 a), si dovesse verificare:
      - un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto , in assenza di Unibox, con il massimo di € 5.000,00;
      - il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, con il massimo del 50%.
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
   i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento del Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico,
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico,

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA, Incendio e Furto e rapina applicati con Unibox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Unibox, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 8 e 9
   in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'art. 1915 del codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a. comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

**f.** Sul sito web del Provider Telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate col Provider Telematico abilitate all'installazione di Unibox. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox in caso di sostituzione veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate col Provider Telematico abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del Provider Telematico; qualora il contraente intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate col Provider Telematico diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

**g.** In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**"Formula Top"**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. fare installare ed attivare Unibox da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire Unibox, sul nuovo veicolo in caso di sostituzione del veicolo assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
5. fare disinstallare Unibox, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider Telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di Unibox segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione di Unibox a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di Unibox dal veicolo assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla Società;
8. qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico nel Contratto di Abbonamento ai Servizi dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici;
10. non lasciare i "transponder" (dispositivi utilizzati da Unibox per la rilevazione automatica di un eventuale furto) sul veicolo, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del veicolo

a seguito di furto o rapina.

**b.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:

1. non applicherà eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione di Unibox;
2. in caso di sinistro (Rca, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del veicolo stesso:
   - non effettuerà la rivalsa prevista al primo alinea del punto 1 b) della successiva lettera e);
   - non applicherà la riduzione dell'indennizzo di cui al secondo alinea del punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza.

**c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "a Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dall' Unibox.

**e.** L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a. comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4
   a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio pagato per le garanzie RCA, Incendio e Furto e rapina, per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, per l'intero periodo assicurativo;
   b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare:
      - un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e il premio che sarebbe stato applicato sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto in assenza di Unibox, con il massimo di € 5.000,00;
      - il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione di Unibox e quello che sarebbe stato apllicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, con il massimo del 65%;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
   I servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico o
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il

contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA ed Incendio Furto applicato con Unibox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Unibox, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 8 e 9
   in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'art. 1915 del codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso);
5. rispetto agli obblighi di cui al punto 10
   in caso di mancata attivazione dell'allarme automatico Furto con contemporanea mancata restituzione dei transponder, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del contraente/contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a. comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

**f.** Sul sito web del Provider Telematico è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate col Provider Telematico abilitate all'installazione di Unibox. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di Unibox in caso di sostituzione veicolo e di smontaggio definitivo di Unibox dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate col Provider Telematico abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del Provider Telematico; qualora il contraente intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate col Provider Telematico diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

**g.** In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**Q.2 – Unibox di proprietà**

Servizi validi esclusivamente su autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, I comma, lettere a) e c) del Nuovo codice della strada ed a condizione che siano richiamati sulla Scheda di polizza, qualora non sia già prestata da altri, unitamente ad una delle garanzie della Sezione Assistenza.

**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare denominato "Unibox" o altro analogo dispositivo (entrambi di seguito definiti Contatore satellitare).

Presupposti per la validità della presente Clausola e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del Contatore satellitare di proprietà del contraente o dell'intestatario/i del veicolo stesso;
2. la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico;
3. la precedente stipulazione da parte del contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con Octo Telematics Italia s.r.l., via Lamaro 51, 00173 Roma, società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;

- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unibox;
- cessione del contratto.

**Condizioni di assicurazione**

**"Formula Easy"**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. consegnare alla Società copia del contratto stipulato con Octo Telematics Italia s.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
2. attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore satellitare o a farlo attivare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire il Contatore satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo veicolo (anche per il tramite di un installatore convenzionato e fissando, in questo caso, autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del contatore satellitare a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla Società per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e.;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

**b.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di sinistro Rca avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso, la Società non effettuerà la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).

**c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsia-

si motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare; l'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza sarà ripristinato solo con la riattivazione della polizza. In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal contatore satellitare.

**e.** L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a. comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
   a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
   b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1 a), si dovesse verificare un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
   I servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico o
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA applicato con il Contatore satellitare e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del contraente / contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a. comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

**f.** In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**"Formula Full"**

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

**a.** Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio praticate dalla Società, si impegna a:

1. consegnare alla Società copia del contratto stipulato con Octo Telematics Italia s.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva;
3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da

contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;

4. trasferire il Contatore satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi -del Provider Telematico.
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. informare il nuovo contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del contatore satellitare a bordo del veicolo e dell'esistenza del Contratto di Abbonamento ecol Provider Telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla Società per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e.;
7. contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo (numero verde 800 993 388) oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata nel Contratto di Abbonamento ai Servizi dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia s.r.l., si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto a.1;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.

**b.** Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:

1. non applicherà eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
2. in caso di sinistro (Rca, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo) avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
   - non effettuerà la rivalsa prevista al primo alinea del punto 1 b) della successiva lettera e);
   - non applicherà la riduzione dell'indennizzo di cui al secondo alinea del punto 1 b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sulla Scheda di polizza.

**c.** Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del

Contatore satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

**d.** In caso di sinistro RCA il contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti Provider Telematico tutti i dati registrati dal contatore satellitare.

**e.** L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a. comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
   a) il contraente, qualora non si sia verificato alcun sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per le garanzie RCA, Incendio e Furto e rapina per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso l'impresa al momento della conclusione del contratto, in assenza del contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
   b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare:
   - un sinistro RCA, la Società effettuerà rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati; in ogni caso, la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
   - il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l'indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e quello che sarebbe stato applicato sulla base della tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo del 50%;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
   i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di:
   - rinuncia del contraente ai servizi del Provider Telematico o
   - rinuncia del contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico

   al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA, Incendio e Furto e rapina applicato con il Contatore satellitare e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
   in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all'indennizzo previsti sulla Scheda di polizza, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del contraente / contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a. comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

**f.** In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del contraente o del contraente cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

**R.1 - Spese per impossibilità di recupero di Unibox** (garanzia sempre operante per i dispositivi Full e Top concessi in comodato) **o della SCATOLA NERA** (concessa in comodato)

Se l'assicurato è impossibilitato a restituire Unibox o la Scatola Nera al Provider Telematico perché distrutto, danneggiato o perduto, la Società si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il Provider Telematico il danno subito nei casi di:

a) demolizione del veicolo e di Unibox o della Scatola Nera a seguito di incidente e/o incendio;
b) furto del solo Unibox o della sola Scatola Nera;
c) asportazione di Unibox o della Scatola Nera a seguito di furto del veicolo con ritrovamento dello stesso;
d) danneggiamento totale di Unibox o della Scatola Nera per qualsiasi causa intervenuta;

La Società rimborserà inoltre all'assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

e) le riparazioni su Unibox o sulla Scatola Nera a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
f) l'installazione di un nuovo Unibox o di una nuova Scatola Nera sul veicolo assicurato, o su altro veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del veicolo per il caso a);
- la denuncia di furto per il caso b);
- una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
- le spese sostenute presso l'installatore per i casi e) ed f);

1. il risarcimento è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle Condizioni generali del contratto di abbonamento ai servizi del Provider Telematico sottoscritte dal cliente al momento del perfezionamento della polizza o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d);
2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

## CODICE CIVILE

### Art. 1803 – Nozione (comodato)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

### Art. 1882 – Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

### Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, 1391, 1392.

### Art. 1896 – Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

### Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore

mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Art. 1898 – Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

**Art. 1907 – Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Art. 1914 – Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

**Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Art. 2054 – Circolazione di veicoli**
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

**Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione

finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## CODICE PENALE

**Art. 642. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.**
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto oovero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicurato italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

## DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05
## CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**Art. 122. – Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

**Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio**

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro

quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.

1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, é acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri .

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

**Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato**

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.

L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizione del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

**Art. 142 – Diritto di surroga dell'assicuratore sociale**

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

**Art. 143 - Denuncia di sinistro**

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

**Art. 144 – Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione

è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

**Art. 148 – Procedura di risarcimento**

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo

terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

**Art.149 – Procedura di risarcimento diretto.**

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.
   Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139.
   La procedura non si applica ai sinistri che

coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
   La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
   L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

**Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
   a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
   b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
   c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
   d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
   e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

**Art. 150 bis – Certificato di chiusura inchiesta**

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso é effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

**Art. 170 bis - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

**Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante**

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
   a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
   b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
   c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

## REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015

**Art. 9**

**(Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore)**

1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica , l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.

# INFORMATIVA PRIVACY

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

### QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti[1] ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali[2], ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

### PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo[3], sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[4]. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti

le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

## A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto[5].
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol[6] a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (ii) e (iv).
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[7] (si veda anche nota 4).

## COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

## QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna[8].
Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi,

in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

## NOTE

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alle persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere

comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

Modello S09050A/KS1 – Ed. 01 / 04 / 2019